SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 novembre 1997, n. **413.**

Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1° luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità.

3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.

5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.

6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili.

Art. 3.

1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanità e

delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 1° luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.

5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.

6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2760):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 26 novembre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 dicembre 1996 con pareri delle commissioni I, II, VI, IX, X, XI, XII, XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1997; il 5 marzo 1997; il 2 e 3 aprile 1997; il 22 maggio 1997; il 18 giugno 1997; il 1° e 16 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1997.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1997; il 10 e 16 settembre 1997 e approvato il 1° ottobre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2804):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 6 ottobre 1997 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 13ª commissione l'8 ottobre 1997 e approvato il 28 ottobre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n 214, reca: «Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina».

Nota all'art. 3:

— L'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» è il seguente:

«1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 reca: «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro».

97G0445

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. **414**.

Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attività informatiche in materia finanziaria e contabile

1. In relazione al carattere di riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi, determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio è riservato allo Stato.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993.

3. Alle eventuali successive modifiche del decreto emanato ai sensi del comma 2 si provvede con ulteriori decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, la società ivi prevista può, in via eccezionale e transitoria e per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, affidare direttamente a fornitori esterni servizi informatici essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi ed il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Governo nelle materie di competenza.

5. Le attività informatiche di cui al comma 1 sono strutturate secondo criteri di piena integrazione tecnica e funzionale, nel rispetto delle forme di integrazione previste dall'ordinamento con altri sistemi esterni e in modo da assicurarne l'inserimento nella rete unitaria della pubblica amministrazione.

6. Le Camere hanno accesso al sistema informativo unificato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di protocolli d'intesa da definirsi tra i rispettivi Presidenti e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo».

97G0449

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1997.

Direttiva sulla conclusione degli interventi umanitari di protezione temporanea in favore dei cittadini albanesi giunti in Italia a seguito della crisi socio-politica del loro Paese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno e del 31 agosto 1997 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio e n. 204 del 2 settembre 1997;

Ritenuta l'opportunità di emanare una nuova direttiva al fine di definire le attività operative e di sostegno assistenziale da porre in essere per concludere gli interventi umanitari in favore dei profughi albanesi;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 novembre 1997;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Nei confronti dei cittadini albanesi entrati in Italia dopo il 1° marzo 1997 e che non sono in possesso di nulla-osta provvisorio, nonché per quelli che si sono arbitrariamente resi non più reperibili presso i centri di accoglienza, presso altre strutture ricettive o presso il domicilio di connazionali parenti o conoscenti, continuano ad attuarsi i provvedimenti di allontanamento di cui al punto 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997.

2. A decorrere dal 30 novembre 1997, i prefetti delle province interessate avvieranno la chiusura dei centri di accoglienza e daranno corso operativo al rimpatrio dei cittadini albanesi ospitati in dette strutture, nonché di quelli alloggiati presso familiari o conoscenti.

3. Sono esclusi dai rimpatri i cittadini albanesi che abbiano già ottenuto o che siano nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In particolare potranno permanere sul territorio nazionale coloro per i quali si

renda necessario concludere cure mediche, coloro ai quali può essere consentito il ricongiungimento familiare, i richiedenti asilo a cui non è stata notificata la decisione sulla loro istanza, coloro ai quali può essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

4. Sono altresì esclusi dal rimpatrio i cittadini albanesi che sono in grado di dimostrare la possibilità di una occupazione lavorativa garantita da espressa richiesta di un datore di lavoro. La prefettura, sentito il locale ufficio provinciale del lavoro in ordine alla possibilità di convalida di detta richiesta, inoltra gli elenchi delle istanze accolte alla questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per il tramite dei prefetti ed in collaborazione con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, continuerà a promuovere l'attività di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare. A coloro che si registreranno per il rimpatrio, ai sensi della presente direttiva e secondo le indicazioni dei prefetti, verrà concesso, in considerazione della generalizzata situazione di indigenza e di precarietà alloggiativa in Albania, anche un sussidio di reinserimento.

6. Il Ministro degli affari esteri ed il Ministro per la solidarietà sociale, promuoveranno, altresì, nell'ambito delle rispettive competenze ed, anche, con riferimento a programmi di cooperazione e di aiuto in Albania, progetti ed iniziative per la prosecuzione, sino al 30 giugno 1998, dell'assistenza in territorio albanese di coloro che hanno già aderito o aderiranno al programma di rientro volontario. Per tali attività i predetti Ministeri potranno avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organizzazioni non governative o di organizzazioni e associazioni di volontariato e di altre istituzioni con finalità umanitarie.

7. Ai cittadini albanesi, registratisi volontariamente per il rimpatrio e quindi iscritti nelle apposite liste predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, verranno garantite priorità:

a) nella concessione di visti di ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, nell'ambito delle quote definite, per il 1998, sulla base del decreto sui flussi programmati;

b) nell'accesso a programmi di assistenza e di azione sociale predisposti, in Albania, dal Ministro per la solidarietà sociale;

c) nell'accesso a specifici programmi per la creazione di attività lavorative in Albania, predisposti da regioni o comuni;

d) nell'accesso a programmi di formazione professionale in Albania, finalizzati all'assunzione in loco da parte di aziende italiane colà operanti;

e) nella concessione di ulteriori e finalizzati sussidi a carattere assistenziale da erogare in Albania, secondo criteri e modalità da definire e sempreché vengano comprovate condizioni di particolare bisogno (famiglie numerose, minori da scolarizzare, mancanza assoluta di alloggio, disabili) o di particolare vulnerabilità.

8. La programmazione delle partenze è curata dai prefetti di Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Roma e Trieste, che si avvarranno, per quanto possibile, della collaborazione tecnica dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

9. Il rimpatrio dei minori non accompagnati continua a svolgersi secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Comitato per la tutela dei minori stranieri e nei termini previsti dalla presente direttiva.

10. Per l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio e delle misure di carattere assistenziale ancora necessarie continuano ad osservarsi le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, e del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

11. I cittadini albanesi che non si registreranno volontariamente per il rimpatrio e che non possono ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo saranno allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1997, n. 128.

12. Il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del tesoro ed il Ministro per la solidarietà sociale, adotteranno gli ulteriori provvedimenti eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente direttiva.

13. La presente direttiva sostituisce quella del 31 agosto 1997 in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 2 settembre 1997.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1997

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 398

97A9795

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 novembre 1997.

Revoca della somma di L. 3.864.000.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1263 di repertorio del 30 dicembre 1989. (Ordinanza n. 2718).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 in data 24 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti, registro 9 in data 21 ottobre 1985;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1263 di repertorio in data 30 dicembre 1989, con il quale è stata impegnata la somma complessiva di L. 11.560.000.000 a favore del Ministero dei lavori pubblici, di cui L. 3.864.000.000 a favore del provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria per assicurare gli interventi urgenti per il ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1984 nell'Italia centro-meridionale;

Considerato che, alla data odierna, risulta non utilizzata la somma di L. 3.864.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7586 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 3.864.000.000 impegnata a favore del provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1263 di repertorio del 30 dicembre 1989.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A9750

ORDINANZA 28 novembre 1997.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2719).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per gli interventi urgenti;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, sono individuati sulla base dei dati oggettivi disponibili i seguenti comuni e frazioni dei comuni:

Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Gagliole, Fiordimonte, Valfabbrica, Cessapalombo, Mergo, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Camporotondo di Fiastrone, Bolognola, Cannara, Bevagna, Campello sul Clitunno, Pergola, Belforte del Chienti, Serra S. Quirico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Serra Sant'Abbondio, Fiastra, Poggio San Vicino, Castelraimondo, Acquacanina, Trevi, Montefalco, Cerreto d'Esi, Vallo di Nera, Caldarola, Bastia, Matelica, Genga, Esenatoglia;

Serrapetrona, frazione Borgianello;

Ussita, frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso, Sorbo;

Cupramontana, frazione Via Roma;

Arcevia, frazioni di Colleaprico, Prosano, Loretello, Magnadorsa, S. Pietro;

S. Ginesio, frazioni di Morico, Rocca, San Costanzo, Vallato;

Perugia, frazioni di Pianello, Castel D'Arno, Ripa;

Gubbio, frazioni di Padule, Branca, Spada, S. Marco, Torre Calzolari, Colpalombo, Carbonesca;

Spoleto, frazioni di Poreta, S. Giacomo, Bazzano, Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S.M. in Campis, S. Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano, Camporoppolo.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è prorogato al 31 dicembre 1997.

Art. 3.

1. All'art. 10 dell'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 dopo le parole «Vallo di Nera» è aggiunta la parola «Ussita».

Art. 4.

1. Per l'avvio del programma di recupero e rigenerazione dei materiali dei centri assistenziali di pronto intervento della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, inviati nel territorio della regione Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, è assegnata la somma di lire 2 miliardi. L'onere è posto a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa somma sarà versata in conto entrate dello stato per la successiva riassegnazione al capitolo 3157 del Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. All'art. 14 dell'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 le parole «dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997» sono sostituite con le parole «dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e del 26 settembre 1997».

Art. 6.

1. Nel quadro dei benefici per favorire la ripresa produttiva nelle regioni Marche e Umbria, i commissari delegati possono concedere alle imprese, che hanno subito una riduzione della propria attività in conseguenza dell'evento sismico, contributi con oneri a carico della quota parte regionale dei mutui contratti ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. I commissari delegati sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della protezione civile entro il 20 dicembre 1997 elementi certi che consentano la valutazione precisa degli oneri derivanti dalle proroghe di termini fiscali e previdenziali che comunque oltre il 31 marzo 1998 saranno limitate ai soli soggetti gravemente danneggiati.

2. I commissari delegati sentiti i sindaci provvedono altresì, a comunicare al Dipartimento della protezione civile entro il termine del 20 dicembre 1997, i dati conseguenti alle perdite di gettito ed agli oneri derivanti dalle proroghe di termini in materia di tributi locali, che saranno comunque limitate come indicato nel comma precedente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9751

ORDINANZA 28 novembre 1997.

Modificazione ed integrazione dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2720).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Niscemi colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, n. 257, concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi (Caltanissetta);

Considerato che tale evento calamitoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio abitativo, produttivo e culturale;

Vista la nota n. 27033 del 17 novembre 1997, del comune di Niscemi, con la quale viene richiesta l'elevazione a lire 50 milioni del contributo previsto dall'art. 8 della sopracitata ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, assegnato a fondo perduto ai soggetti interessati alle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate;

Ravvisata la necessità di favorire l'immediata ripresa delle sopraddette attività; tenuto conto dei dati rilevati dal commissario delegato in ordine alle ditte danneggiate;

Sentiti il commissario delegato ed il prefetto di Caltanissetta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 8 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi (Caltanissetta) è così sostituito.

«Il commissario delegato provvede a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate. A tal fine è autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, un contributo a fondo perduto rapportato al danno subito fino ad un massimo di lire 50 milioni, al netto di eventuali anticipazioni concesse ai

sensi del successivo art. 9. L'erogazione delle somme avviene con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 3».

Art. 2.

L'art. 6 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, ultimo capoverso, è rettificato in «legge regionale del 7 marzo 1997, n. 6, art. 45».

Art. 3.

È assegnata al prefetto di Caltanissetta un'ulteriore somma di lire 100 milioni per gli interventi previsti dall'art. 12 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, con onere a carico del capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione per l'anno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al comma 1 del medesimo art. 12 dopo le parole «per fronteggiare l'emergenza» è aggiunto «nonché al personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente».

Art. 4.

In relazione alle difficoltà operative del comune di Niscemi connesse all'emergenza in corso che non hanno consentito l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979 il termine di utilizzazione degli stessi da parte del comune medesimo è prorogata di giorni centoventi utilizzando le deroghe di cui al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 77, art. 27 e alla legge regionale 16 maggio 1997, n. 6, art. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9752

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 novembre 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3653/AM/97 in data 4 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Brescia, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni 29 e 30 settembre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Brescia nei giorni 29 e 30 settembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Brescia;

ufficio unico presso il tribunale di Bergamo;

ufficio unico presso il tribunale di Crema;

ufficio unico presso il tribunale di Cremona;

ufficio unico presso il tribunale di Mantova;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Treviglio della pretura circondariale di Bergamo.

Roma, 19 novembre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A9755

DECRETO 19 novembre 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trieste.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 5536 prot. N.D/4/E Pos. in data 29 ottobre 1997 del presidente della corte di appello di Trieste, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Trieste nel giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Trieste;

ufficio unico presso il tribunale di Udine;

ufficio unico presso il tribunale di Tolmezzo;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Tarcento della pretura circondariale di Udine.

Roma, 19 novembre 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A9756

DECRETO 22 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mussa Giorgio, nato a Milano il 10 luglio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario denominato «maîtrise en droit public» conseguito nella sessione di maggio 1994 presso l'Università di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il sig. Mussa non ha concluso nel Paese di provenienza il percorso formativo conducente al titolo professionale di «avocat» corrispondente a quello cui aspira in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Mussa Giorgio, nato a Milano il 10 luglio 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato all'avveramento di entrambe le condizioni che seguono:

a) compimento del tirocinio secondo la legislazione italiana vigente;

b) superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto ed un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame il sig. Mussa potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 22 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9633

DECRETO 22 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Di Girolamo Manuela, nata a Luneburg (RFT) il 16 ottobre 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio tedesco di «diplom-psycologin» di cui è in possesso, come attestato dal Ministero per la scienza e la ricerca del Land Nordreno-Westfalia in data 27 maggio 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sig.ra Di Girolamo ha fornito la prova di aver svolto in Germania attività professionale ascrivibile allo «psicologo» successivamente al conseguimento del grado sopra indicato e ciò fino al luglio 1996;

Considerato altresì che la sig.ra Di Girolamo ha conseguito la laurea di «dottore in psicologia, indirizzo applicativo» il 2 luglio 1987, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Di Girolamo Manuela, nata a Luneburg (RFT) il 16 ottobre 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio tedesco di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione.

Roma, 22 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9632

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 ottobre 1997.

Abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 1987 concernente l'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti luogotenenziali del 22 dicembre 1945, n. 809, e 16 gennaio 1946, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'istituzione e le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1987, concernente l'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, recante norme attuative della legge 5 gennaio 1968, n. 15.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Considerata l'opportunità di apportare uno snellimento alle procedure previste per l'esercizio dell'attività di rappresentanza e promozione degli interessi degli operatori economici;

Decreta:

1. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 25 marzo 1987, citato in premessa, è abrogato.

2. I direttori generali, sulla base del decreto legislativo n. 29/1993 e nell'ambito della rispettiva competenza, provvederanno a disciplinare la materia adottando le misure ritenute necessarie in rapporto alle specifiche esigenze dei rispettivi uffici.

Il presente decreto prende effetto quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 72

97A9757

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda dal sig. Horst Franciskus Hendrikus;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 luglio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Fysiotherapeut» conseguito in Olanda in data 25 gennaio 1982 dal sig. Horst Franciskus Hendrikus, nato a Eemnes il 3 ottobre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9742

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Tortona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Tortona, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A9797

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobilliari di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello steso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobilliari di Catanzaro, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A9798

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 12 novembre 1997 riguardante l'estensione della tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane a tempo.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 novembre 1997, concernente l'estensione della tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane a tempo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997;

Considerato che, per errore, nell'allegato al predetto decreto è stata inserita la rete urbana di «Fano (Pesaro)» in luogo di quella di «Saltara (Pesaro)»;

Ritenuta l'esigenza di modificare il menzionato decreto del 12 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Ministro delle comunicazioni 12 novembre 1997, citato nelle premesse, è soppressa la citazione «Fano (Pesaro)» ed in sua vece è inserita quella di «Saltara (Pesaro)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

97A9796

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 28 novembre 1997.

Proroga del termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale è stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante misure in materia di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato di sofferenza della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1997, che ha prorogato al 30 novembre 1997 il pagamento dell'onere per la pesca speciale di cui all'art. 30, comma 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Considerato il permanere dello stato di crisi della risorsa molluschi bivalvi, in dipendenza del quale è stato previsto un apposito piano di settore per fronteggiare la crisi stessa;

Considerata pertanto la necessità di disporre, tra le altre misure, un provvedimento di proroga in considerazione delle esigenze prospettate dalle categorie produttive colpite dalla situazione contingibile e urgente che impedisce il regolare proseguimento dell'attività lavorativa con conseguente diminuzione della capacità di reddito;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica, è prorogato al 30 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A9760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S.B.E.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 19 novembre 1996, eseguito dall'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «S.B.E.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.B.E.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Franca Carlucci in data 1° aprile 1985, repertorio n. 6220, registro società n. 6273/85, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Stefano Aurelj, nato a Roma il 5 luglio 1969 e residente in Roma, via Teognide, 14, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9758

DECRETO 19 novembre 1997.

Annullamento del decreto direttoriale 25 giugno 1997 con il quale è stato disposto lo scioglimento della società cooperativa «SIF Italia - Istituto di sviluppo finanziario», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 25 giugno 1997 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «SIF Italia - Istituto di sviluppo finanziario», con sede in Bari, e il dott. Alberto Carone è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 settembre 1997 con la quale il suddetto commissario liquidatore ha rappresentato che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Bari in data 25 ottobre 1993, reg. fallim. 11305;

Tenuto conto che l'accesso ispettivo presso il competente tribunale non aveva evidenziato l'esistenza di una procedura fallimentare già aperta nei confronti del sodalizio in argomento;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto direttoriale 25 giugno 1997;

Decreta:

Il decreto direttoriale 25 giugno 1997, con il quale la società cooperativa «SIF Italia - Istituto di sviluppo finanziario», con sede in Bari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alberto Carone è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Roma, 19 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9759

DECRETO 21 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione dell'8 ottobre 1997 dal Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Labor», con sede sociale in Montemiletto (Avellino), costituita in data 16 settembre 1965 per rogito notaio Alfonso Capasso, repertorio n. 6077, registro società n. 1012 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 33/96004);

2) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «S. Michelangelo», con sede sociale in Montefalcione (Avellino), costituita in data 17 dicembre 1966 per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 2092, registro società n. 1049 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 494/98487);

3) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Sant'Euplio», con sede sociale in Trevico (Avellino), costituita in data 12 febbraio 1967 per rogito notaio Renata Gisolfi, repertorio n. 4, registro società n. 135 del tribunale di Ariano Irpino (Avellino) (B.U.S.C. n. 494/98683);

4) Società cooperativa agricola a r.l. «Collina Verde», con sede sociale in Domicella (Avellino), costituita in data 4 ottobre 1973 per rogito notaio Antonio Gagliardi, repertorio n. 21643, registro società n. 1399 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 667/131228);

5) Società cooperativa agricola a r.l. «Con.I.C.A. - Consorzio irpino fra cooperative agricole», con sede sociale in Avellino, costituita in data 1° luglio 1975 per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 22741, registro società n. 1686 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 820/140314);

6) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Il Dialogo», con sede sociale in S. Angelo dei Lombardi (Avellino), costituita in data 20 settembre 1977 per rogito notaio Adolfo Cannavale, repertorio n. 7767, registro società n. 258 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. numero 1018/154516);

7) Società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa Giovanile Montevergine», con sede sociale in Mercogliano (Avellino), costituita in data 27 giugno 1979 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 7893, registro società n. 2420 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1159/169301);

8) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Habitat 81», con sede sociale in Avella (Avellino), costituita in data 22 febbraio 1982 per rogito notaio Gaetano Bellofiore, repertorio n. 45872, registro società n. 3077 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1385/190611);

9) Società cooperativa mista di produzione lavoro a r.l. «Igiene e Pulizia», con sede sociale in Avella (Avellino), costituita in data 19 gennaio 1984 per rogito notaio Gaetano Bellofiore, repertorio n. 47419, registro società n. 3575 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1483/202624);

10) Società cooperativa mista agricola a r.l. «Ircoop», con sede sociale in Nusco (Avellino), costituita in data 29 settembre 1984 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 9238, registro società n. 632 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. n. 1529/208484);

11) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Le.P.An.», con sede sociale in Quindici (Avellino), costituita in data 12 giugno 1986 per rogito notaio Armando Serpico, repertorio n. 53999, registro società n. 4613 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. numero 1617/220738);

12) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Nuova Calor Confort Sud», con sede sociale in Avellino, costituita in data 24 settembre 1986 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 82843, registro società n. 4705 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1639/222227);

13) Società cooperativa di produzione lavoro a r.l. «Amici della Musica», con sede sociale in Mercogliano (Avellino), costituita in data 24 maggio 1988 per rogito notaio Pellegrino D'Amore, repertorio n. 44466, registro società n. 5576 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1749/234703);

14) Società cooperativa mista di produzione lavoro a r.l. «All Service», con sede sociale in Avellino, costituita in data 27 febbraio 1995 per rogito notaio Massimo Des Loges, repertorio n. 69672, registro società n. 8274 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 2089/270694);

Avellino, 21 novembre 1997

Il direttore provinciale del lavoro: D'ARGENTO

97A9679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in fisica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 21137 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990;

Vista la tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in fisica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 20 febbraio 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento nello statuto d'Ateneo del nuovo ordinamento del corso di laurea in fisica secondo la tabella XXI sopracitata;

Vista la delibera del senato accademico del 4 giugno 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno 1997;

Vista la nota, prot. 2585 del 13 ottobre 1997, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale viene approvata la modifica di statuto del corso di laurea in fisica;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997/98, il Titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», relativamente al corso di laurea in fisica è modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si articola su sette indirizzi:

a) indirizzo teorico generale;

b) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

c) indirizzo di fisica della materia;

d) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

e) indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente;

f) indirizzo elettronico-cibernetico;

g) indirizzo di fisica applicata.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

Primo anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazione di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria;

Secondo anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazione di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale;

Terzo anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazione di fisica III;

13) struttura della materia;

Quarto anno:

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Dovrà anche essere sostenuta una prova di conoscenza della lingua inglese e di una lingua a scelta tra francese, russo e tedesco.

Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi del terzo anno possono essere differenziati per gruppi di indirizzi in modo da consentire parziali modifiche di programma per offrire allo studente un insegnamento più aderente all'indirizzo prescelto.

I gruppi di indirizzi per i vari corsi sono stabiliti con delibera del consiglio di corso di laurea.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8), può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi del quarto anno, differenziati per indirizzi, sono i seguenti:

A) INDIRIZZO TEORICO-GENERALE:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *A*) o *B*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *A*) o *B*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *A*) o *B*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *A*) o *B*).

B) INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta da settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

C) INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

D) INDIRIZZO DI ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*);

E) INDIRIZZO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *D*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *D*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *D*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con lettera *B*) o *D*).

F) INDIRIZZO ELETTRONICO-CIBERNETICO:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la letter *B*) o *K*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*).

G) INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA:

15) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*);

16) annuale a scelta fra specialistico di indirizzo;

17) annuale a scelta fra caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*);

18) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare, la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*);

19) semestrale a scelta caratterizzante l'indirizzo, a scelta dal settore scientifico-disciplinare: la cui sigla inizi con la lettera *B*) o *K*).

Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere a carattere fenomenologico-sperimentale e per gli altri indirizzi almeno uno dei corsi annuali di quarto anno dovrà essere a carattere teorico; i relativi elenchi di corsi saranno stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, possono essere sostituiti con uno solo annuale.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Il consiglio di corso di laurea formula inoltre gli elenchi degli insegnamenti 15), 16), 17), 18) e 19) differenziati per i vari indirizzi, fra quelli contenuti nell'elenco complessivo degli insegnamenti del corso di laurea.

Propedeuticità e sbarramenti

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III: essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Un'annualità specifica di indirizzo può essere seguita al terzo anno.

Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea in fisica ha facoltà di porre, con propria deliberazione, nuove propedeuticità, sulla base dei programmi dei corsi.

Esame di laurea

L'esame di laurea, soddisfatte le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta, risultato di un lavoro personale e per quanto più possibile autonomo, il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente.

La tesi dovrà essere presentata almeno venti giorni prima dell'esame;

b) nella esposizione e commento di uno tra i due argomenti assegnati al candidato da un professore di ruolo o ricercatore, almeno tre mesi prima dell'esame.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9494

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di diploma universitario di podologo.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, di approvazione della tabella XVIII/*ter*, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341/1990;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili, per l'anno accademico 1997/98 per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia;

Visto che il comitato di coordinamento della regione Lazio ha approvato, in data 6 ottobre 1997, l'istituzione e attivazione del diploma universitario di podologo;

Decreta:

Il decreto rettorale 29 ottobre 1996, citato in premessa, è come di seguito integrato:

nell'ordinamento universitario - facoltà di medicina e chirurgia, è istituito e attivato, a decorrere dall'anno accademico 1997/98, il corso di diploma universitario di podologo.

Tab. XVIII/*ter*-08

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI PODOLOGO

Art. 1. — *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di «podologo».

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante e con il rilascio del titolo di «podologo».

Il numero massimo di studenti iscrivibili al corso varierà di anno in anno in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di trattare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, le patologie del piede, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666.

Art. 2. — *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione e approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e di quelli patologici e le basi di fisiopatologia necessarie a comprendere le principali patologie del piede e ad attuare in autonomia i trattamenti diretti di pertinenza del proprio profilo professionale, nonché, su prescrizione medica, le medicazioni di lesioni superficiali ulcerative, ed a svolgere opera di educazione sanitaria in generale ed in soggetti a rischio di patologie posturali.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

settori: B01B Fisica, E06A Fisiologia umana, E07X Fartmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F07H Reumatologia, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: fornire le cognizioni per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici; introdurre lo studente alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1 - Corso integrato di fisica, statistica ed informatica.

Settori B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di biologia, chimica medica e biochimica.

Settori: E05A Biochimica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.3 - Corso integrato di anatomo-fisiologia.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 - Corso integrato di microbiologia clinica, micologia, parassitologia e patologia generale.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5 - Corso integrato di psicologia e pedagogia.

Settori: M09A Pedagogia generale, M11 Psicologia clinica.

A.6 - Inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 - Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - Fisio-patologia generale e speciale podologica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della fisiopatologia umana integrati con le patologie del piede, ivi comprese quelle di origine vascolare con riferimento anche a problemi d'interesse geriatrico.

B.1 - Corso integrato di fisiopatologia generale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.2 - Corso integrato di fisiopatologia del piede.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale.

B.3 - Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata.

B.4 - Corso integrato di podologia speciale I.

Settori: F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

B.5 - Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri o idonee strutture convenzionate (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre

Area C - Principi e metodologia di terapia podologica (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la capacità di programmare ed attuare gli interventi non cruenti sul piede (compresi quelli in età pediatrica) e sull'apparato ungueale.

C.1 - Corso integrato di podologia speciale II.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19A Pediatria generale e specialistica.

C.2 - Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia.

Settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3 - Corso integrato di fisioterapia podologica.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre

Area D - Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili a situazioni cliniche (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per poter intervenire nelle patologie complicate del piede, compreso l'apparato ungueale, nonché nelle situazioni di urgenza; deve anche avere nozioni di biocompatibilità, comprese quelle sulle reazioni avverse tessutali, e quelle sulla utilizzazione di materiali biocompatibili.

D.1 - Corso integrato di podologia speciale III.

Settori: F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.2 - Corso integrato di podologia d'urgenza.

Settori: F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D.3 - Corso integrato di materiali biocompatibili.

Settori: F04A Patologia generale, I26A Bioingegneria meccanica.

D.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area E - Area geriatrica e di sanità pubblica (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative ai problemi dell'invecchiamento fisiologico e patologico, con i connessi aspetti sociali e culturali.

E.1 - Corso integrato di geriatria e gerontologia.

Settore: F07A Medicina interna.

E.2 - Corso integrato di dermatologia e patologia infettiva podologica.

Settore: F17X Malattie cutanee e veneree.

E.3 - Corso integrato di organizzazione professionale - amministrazione sanitaria - economia sanitaria e principi del management in campo sanitario.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, N10X Diritto amministrativo.

E.4 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre

Area H - Area di medicina legale, medicina del lavoro e deontologia professionale (crediti 3).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le cognizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; deve acquisire le nozioni teoriche e quelle applicative delle problematiche giuridiche ed organizzative delle strutture sanitarie e quelle giuridiche, deontologiche et etiche della pratica professionale.

H.1 - Corso integrato di igiene e medicina preventiva del lavoro ed assistenza agli handicaps.

Settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F22C Medicina del lavoro.

H.2 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

H.3 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie e servizi ospedalieri ed extraospedalieri o idonee strutture convenzionate, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO E TIROCINIO

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto in prima persona, secondo le competenze proprie del profilo professionale (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 666), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende un'adeguata motivazione alla verifica della correttezza posturale podologica, di gruppi oppure a visite periodiche;

aver trattato almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica con vizi posturali podologici;

aver eseguito almeno 10 interventi su unghie ipertrofiche e 10 interventi su unghie incarnite;

aver eseguito almeno 40 interventi su callosità anche con trattamento ortesico;

aver collaborato, facendo parte dell'equipe diagnostico-terapeutica, alla diagnosi e prescrizione di casi di piede doloroso;

aver eseguito, con la supervisione di un istruttore podologico, la medicazione di ulcerazioni diabetiche;

aver frequentato a rotazione i seguenti reparti specialistici: reumatologia 30 ore, geriatria 30 ore, dermatologia 20 ore, medicina fisica 30 ore, ortopedia e traumatologia 40 ore e 60 ore in servizi di podologia laddove esistono, 30 ore in servizi o reparti di diabetologia, 40 ore di pediatria;

aver eseguito 20 trattamenti ortesici, finalizzati alla terapia podologica a portatori di handicap congenito o acquisito;

aver eseguito 5 trattamenti incruenti per verruche plantari;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico plantare;

10 casi in età pediatrica con trattamento ortesico digitale;

10 casi in età adulta e 10 in età geriatrica con trattamenti ortesici;

aver eseguito 20 esami baropodometrici.

I trattamenti sopra elencati devono essere documentati anche con referto fotografico.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9497

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980 n. 21137 e successive modificazioni;

Vista la tabella XVIII allegata al decreto ministeriale 10 luglio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università;

Decreta:

L'art. 53 dello statuto, così come definito dal decreto rettorale 10 giugno 1991, e riconfermato con modifiche dal decreto rettorale 21 marzo 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 146 del 25 giugno 1997), viene ulteriormente riconfermato, per quanto concerne l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, con efficacia nei confronti degli studenti immatricolati fino all'anno accademico 1996-97 ed iscritti nell'anno accademico 1997-98 ad anni di corso successivi al primo.

A decorrere dall'anno accademico 1997-98, e con efficacia per i soli studenti iscritti in tale anno accademico al primo anno di corso (anche in qualità di studenti ripetenti), l'ordinamento didattico viene modificato nel modo seguente, in applicazione del combinato disposto del D.M.U.R.S.T. 10 luglio 1996 e dell'art. 2 del D.I. San. e U.R.S.T. 21 febbraio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997):

«Tabella XVIII

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. *Finalità, norme generali e di programmazione.*

1.1. Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun ateneo, devono essere adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2. Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza di successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nella attività sanitaria di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3. Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali ed applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4. Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalla facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. *Ordinamento didattico.*

2.1. Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2. Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum*.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3. Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

2.4. *Curriculum* degli studi. Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1. Aree didattico-formative.

A. *Fase formativa di base.*

1) Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisca e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche. Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A psicologia generale.

2) Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40 di cui 10 spendibili in aree cliniche. Settori scientifico-disciplinari: E09A anatomia umana, E09B istologia.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40 di cui 10 spendibili in aree cliniche. Settori scientifico-disciplinari: E05A biochimica, E04B biologia molecolare.

4) Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40 di cui 10 spendibili in aree cliniche. Settori scientifico-disciplinari: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E10X biofisica medica, K06X bioingegneria.

B. *Fase preclinica.*

5) Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55. Settori scientifico-disciplinari: F05X microbiologia e microbiologia clinica, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, V32B parassitologia e malattie parassitarie.

6) Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60. Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, M11E psicologia clinica, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, E05B biochimica clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, Q05A sociologia generale, P01B politica economica.

C. *Fase clinica.*

7) Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110. Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C, malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia.

8) Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15. Settori scientifico-disciplinari: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

9) Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15. Settori scientifico-disciplinari: F06B neuropatologia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

10) Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40. Settori scientifico-disciplinari: F07H reumatologia, F08B chirurgia plastica, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringolatria, F15B audiologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione, F17X malattie cutanee e veneree.

11) Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90. Settori scientifico-disciplinari: F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

12) Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche. Settore scientifico-disciplinare: E07X farmacologia.

13) Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20. Settori scientifico-disciplinari: F08C chirurgia pediatrica e infantile, F19A pediatria generale e specialistica, F19B nuropsichiatria infantile.

14) Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15. Settore scientifico-disciplinare: F20X ginecologia ed ostetricia.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche. Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

16) Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di dianostica per immagini valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15. Settori scientifico-disciplinari: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25. Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

18) Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30. Settori scientifico-disciplinari: F22A igiene generale e applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

2.4.2. Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3. Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzato all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

2.5. Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre, (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attute, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove desame.

3. *Sperimentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. *Tirocinio.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale ed equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982 per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

5. *Norme finali e transitorie.*

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il CCL è tenuto a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996/97 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 4.

Il consiglio del corso di laurea determina annualmente i raggruppamenti delle discipline afferenti alle varie aree didattico-formative e relativi settori scientifico-disciplinari, come sopra specificati, per la formazione dei singoli corsi integrati, e la rispettiva distribuzione in anni di corso e semestri».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9498

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Riordinamento delle scuole di specializzazione del settore medico.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1993, con il quale è stato depennato dall'elenco delle scuole di specializzazione previste dalle direttive CEE, la scuola di specializzazione in odontostomatologia;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 e il decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996 contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le delibere della facoltà di medicina e chirurgia del 20 febbraio 1996, 14 maggio 1996 e 4 giugno 1996, con le quali è stato proposto il riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22 luglio 1996 e 29 luglio 1996 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e alle norme generali di loro pertinenza;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con note n. 1448 del 17 luglio 1996 e n. 1632 del 7 agosto 1996;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, con il quale si dispone che all'art. 2 della tab. XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, capo I, dopo il comma 2.8, è aggiunto il comma 2.9, relativo alla regolamentazione dell'accesso dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'8 ottobre 1996 con la quale è stata recepita l'integrazione del punto 2.9 delle norme generali per le scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la nota ministeriale n. 3227 del 4 novembre 1996 contenente il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione, espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Dopo l'art. 109, relativo alla norma transitoria delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali comuni alle scuole di specializzazione del settore medico:

NORME GENERALI COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO

Art. 110 *(Istituzione, finalità, titolo conseguito)*. — Le scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.

Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

Possono essere istituiti altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 111 *(Organizzazione delle scuole)*. — La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definita nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

Concorrono al funzionamento delle scuole la facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi.

Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 112 *(Piano di studi di addestramento professionale).* — Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 111, comma 3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 110, comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 3 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative, di cui al primo e terzo comma del presente articolo, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 113 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio).* — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 114 *(Esame di diploma).* — L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Art. 115 *(Protocollo di intesa e convenzioni).* — L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 116 *(Norme finali).* — Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le disposizioni contenute nelle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione si applicano anche alle scuole di specializzazione del settore medico, purché non risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari successive e con lo statuto dell'Ateneo.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 28 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9457

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al diploma universitario in biotecnologie agroindustriali.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 13 marzo 1996 e dell'8 ottobre 1996, contenenti la proposta di istituzione del diploma universitario in «biotecnologie agroindustriali» con sede a Oristano, e il relativo piano finanziario;

Vista la proposta formulata dal Comitato regionale di coordinamento in data 28 febbraio 1994, per il piano triennale di sviluppo 1994/1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1996 e del 2 dicembre 1996, nonché del senato accademico del 31 maggio 1996 e del 19 dicembre 1996, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Viste le proposte formulate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con note n. 1114 del 4 giugno 1996 e n. 157 del 3 febbraio 1997 relative all'istituzione del corso di diploma in biotecnologie agroindustriali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 19 giugno 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 538 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è aggiunto quello in «biotecnologie agroindustriali» afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Dopo l'art. 602, relativo al diploma universitario in «Scienza dei materiali», e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del diploma universitario in «biotecnologie agroindustriali», di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI

Art. 603 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Cagliari, è istituito il corso di diploma universitario in «biotecnologie agroindustriali», con sede a Oristano, di durata triennale.

Art. 604 *(Scopo del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni in biotecnologie agroindustriali, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in biotecnologie agroindustriali.

Art. 605 *(Accesso al corso di diploma).* — Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova. Le modalità della prova verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 606 *(Corso degli studi e indirizzi di formazione).* — Il corso di diploma prevede un indirizzo in biotecnologie industriali.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica.

L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di progetti ed elaborati, ecc.

Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agroindustriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impegno didattico complessivo (in ore milleottocento) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per un minimo di ottocentosessanta ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per un minimo di duecento ore ed una quota di almeno duecento ore al tirocinio e/o elaborato finale.

Le rimanenti ore, firo a raggiungere il numero di milleottocento, vengono utilizzate per approfondimenti teorici e pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è di seguito indicato.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La struttura didattica competente, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere previsto dalla struttura didattica competente l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stage in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali), da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di centoventi.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla struttura didattica competente.

Art. 607 *(Manfesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, le strutture didattiche competenti, propongono il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) propongono il numero dei posti a disposizione degli inscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dall'art. 600;

b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) scelgono le relative discipline;

d) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indicano le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 608 *(Riconoscimento degli studi).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in biotecnologie agroindustriali è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agroindustriali.

Le strutture didattiche competenti provvedono al riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Le strutture didattiche competenti determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, utilizzando il criterio generale della validità culturale (propedeutica o professionale) degli studi compiuti.

Nei trasferimenti degli studenti dai corsi universitari al corso di diploma la struttura didattica competente riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 609 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dalle strutture didattiche competenti ai docenti di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore o ricercatore di ruolo. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cinquanta unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 610. *(Articolazione del corso di diploma).*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE
(minimo 860 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti:

Area 1 - Matematica (120 ore):
settori scientifico-disciplinari: A01B, A02A, A02B, S01B.

Area 2 - Fisica (90 ore):
settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - Chimica (180 ore):
settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C04X, C05X.

Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (200 ore):
settori scientifico-disciplinari: E05A, E04B, E11X, G04X.

Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (210 ore):
settori scientifico-disciplinari: E05A, E01A, E11X, E12X, G06B.

Area 6 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio) (240 ore):
settori scientifico-disciplinari: E01A, E01C, E05A, E04B, G02B.

Area 7 - Economia ed organizzazione dell'azienda agroindustriale (120 ore):
settori scientifico-disciplinari: P02A, P01I, P01A, P02B, P02D, G01X.

FORMAZIONE DI INDIRIZZO
Indirizzo in biotecnologie industriali
(minimo 200 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti:

Area 8 - Principi di ingegneria biochimica (60 ore).

Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore):
settori scientifico-disciplinari: I15F, G02B, C02X, C04X, E05A.

Area 10 - Microbiologia industriale (120 ore):
settori scientifico-disciplinari: E05A, F05X, G08B, C10X.

Aree disciplinari facoltative, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Sono previsti (a scelta) due settori applicativi per attività pratiche:

settore dell'industria agro-alimentare: C04X, C09X, E04A, G08A, G08B;

settore dell'industria del riciclo delle biomasse: C10X, I15F.

I settori scientifico disciplinari attinenti alle aree disciplinari obbligatorie e facoltative sono i seguenti:

A01B Algebra;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

B01A Fisica generale;

B01B Fisica;

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

C05X Chimica organica;

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;

C09X Chimica bromatologica;

C10X Chimica e biotecnologie delle fermentazioni;

E01A Botanica;

E01C Biologia vegetale applicata;

E01E Fisiologia vegetale;

E04A Fisiologia generale;

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E11X Genetica;

E12X Microbiologia generale;

F04A Patologia generale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

G01X Economia ed estimo rurale;

G02B Coltivazioni arboree;

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

I15F Ingegneria chimica biotecnologica;

P01A Economia politica;

P01I Economia dei settori produttivi;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Art. 611 *(Esame di diploma).* — Per accedere all'esame di diploma lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami corrispondenti a quindici annualità e la prova di conoscenza di una lingua straniera.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale sarà esaminata l'attività svolta nell'ambito del tirocinio, con modalità stabilite dal Consiglio di corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9617

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al diploma universitario per infermiere.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento in data 25 luglio 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997, relativa al riordinamento del corso di diploma universitario in «scienze infermieristiche» che muta la propria denominazione in diploma universitario per «infermiere»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1997 nonché del senato accademico del 30 luglio 1997, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1753 del 21 agosto 1997 relativa al riordinamento del corso di diploma universitario in «infermiere»;

Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997, contenente indirizzi per le iniziative degli atenei nel regime transitorio dell'autonomia didattica;

Vista la nota ministeriale n. 2586 del 13 ottobre 1997, contenente l'approvazione della proposta di modifica statutaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 538 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è soppresso il diploma universitario in «scienze infermieristiche» e sostituito da quello per «infermiere», afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Gli articoli dal 539 al 541, relativi al diploma universitario in «scienze infermieristiche» sono soppressi. Dopo l'art. 538, relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, e con lo scorrimento della numerazione successiva, è inserito il nuovo diploma universitario per «infermiere» che sostituisce quello in «scienze infermieristiche».

Art. 3.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE

Art. 539 *(Finalità, organizzazione).* — L'Università degli studi di Cagliari istituisce il corso di diploma universitario per infermiere presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante al rilascio del titolo di «infermiere» (responsabile dell'assistenza generale infermieristica).

Il numero di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 20.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione dell'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto ministeriale Sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Art. 540 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare all'identificazione dei bisogni di salute e alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F19A Pediatria generale e specialistica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X Discipline demoetnoantropologiche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

1° Anno - I semestre.

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 - Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 - Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 - Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.4 - Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 - Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.

Settori: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

A.6 - Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese (crediti 0.7).

A.7 - Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

1° Anno - II semestre.

Area B - *Fisiopatologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie su base eziopatogenetica, nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, delle sue capacità, anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 - Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Scienze dell'alimentazione, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 - Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.

Settore: F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 - Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

Settore: F04A Patologia generale.

B.4 - Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica.

B.5 - Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 - Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

2° Anno - I semestre.

Area C - *Medicina clinica* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze di malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

C.1 - Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).

Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

C.2 - Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 - Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 - Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).

Settori: M05X Discipline demoetnoantropologiche, M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

C.5 - Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

2° Anno - II semestre.

C.6 - Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23B Scienze infermieristiche pediatriche, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 - Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).

Settori: F04C Oncologia medica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F13B Malattie odontostomatologiche, F14X Malattie dell'apparato visivo, F17X Malattie cutanee e veneree, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 - Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.

Settori: F08A Chirurgia generale, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 - Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai c.i. C7-9).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 - Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1.000 ore nell'intero anno).

3° Anno - I semestre.

Area D - *Organizzativa e d'infermieristica applicata* (crediti 4).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 - Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.2 - Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).

Settori: F22A Igiene generale e specialistica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B Economia sanitaria.

D.3 - Corso integrato di medicina clinica e della disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0).

Settori: F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

D.4 - Corso integrato di psichiatria e igiene mentale.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 - Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al c.i. D.3).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 - Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

3° Anno - II semestre.

Area E - *Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni di urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 - Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

E.2 - Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.

Settori: F02X Storia della medicina, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 - Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.

Settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

E.4 - Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al c.i. E.1 ed alla deontologia professionale).

Settore: F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 - Attività tutoriali e di tirocinio professionale guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti dell'area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del 1° anno di corso deve:

a) avere svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1) 300 ore - reparti di medicina e chirurgia generale;

*a*2) 160 ore - servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale);

*a*3) 240 ore - utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b) essere in grado di:

*b*1) saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

*b*2) saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

*b*3) dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

*b*4) dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

*b*5) riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

*b*6) comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del 2° anno di corso, deve:

a) avere effettuato 1.000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

*a*1) assistenza infermieristica di base in medicina generale e specialistica, e chirurgia generale e specialistica con riguardo anche a metodologie e problemi inerenti particolari aspetti clinici e la medicina tecnologica (cardiovascolare, nutrizione clinica, monitoraggio del paziente clinico, ecc.) (ore 500);

*a*2) assistenza infermieristica specialistica in ostetricia e ginecologia, neonatologia e pediatria (ore 200);

*a*3) 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità, disagio;

b) essere in grado di:

*b*1) identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad esse nel contesto di un'azione multiprofessionale;

*b*2) fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare le prestazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, ai differenti settori operativi e nelle diverse età;

*b*3) promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfacente stato di salute.

Lo studente alla fine del 3° anno di corso deve:

a) aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;

servizi di chirurgia specialistica;

psichiatria;

area critica;

assistenza domiciliare;

servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;

servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali.

b) aver effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c) essere in grado di:

*c*1) identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

*c*2) pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

*c*3) pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

*c*4) contribuire ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

*c*5) analizzare i risultati di ricerche svolte, individuandone le possibilità applicative, ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

*c*6) valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie del VRQ;

*c*7) collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

*c*8) interagire e collaborare attivamente con équipe intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

*c*9) dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro familiari, della collettività, del personale collaborante;

*c*10) dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, della pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9618

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di diploma universitario in «terapista della riabilitazione», che muta denominazione in diploma universitario di «fisioterapista».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta formulata dal comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997, relativa al riordinamento del diploma universitario di «terapista della riabilitazione» che muta la propria denominazione in diploma universitario per «fisioterapista»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1997 nonché del senato accademico del 30 luglio 1997, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1754 del 21 agosto 1997 relativa al riordinamento del corso di diploma universitario in «fisioterapista»;

Vista la nota ministeriale n. 2587 del 13 ottobre 1997, contenente l'approvazione della proposta di modifica statutaria:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Nell'art. 538 relativo all'elenco dei diplomi universitari istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, è soppresso il diploma universitario per «terapista della riabilitazione» e sostituito da quello di «fisioterapista», afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Gli articoli dal 542 al 544, relativi al diploma universitario in «terapista della riabilitazione» sono soppressi. Dopo l'art. 541 relativo al diploma universitario in scienze infermieristiche e con lo scorrimento della numerazione successiva è inserito il nuovo diploma universitario per «fisioterapista» che sostituisce quello di «terapista della riabilitazione».

Art. 3.

«DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 541 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — L'Università degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di "fisioterapista".

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "fisioterapista".

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di venti studenti iscrivibili a ciascun anno di corso.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Art. 542 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a milleseicento ore complessive; quella pratica è di tremila ore, delle quali non oltre seicento dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori duecento ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative, con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia medica e clinica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica:

settori: B01B fisica, F01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia:

settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia:

settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione:

settori: E06A fisiologia umana, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Corso di inglese scientifico:

settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (settecento ore nell'intero anno).

PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE

Area B - Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso:

settori: E09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica.

B.2 Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale:

settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di metodologia della riabilitazione:

settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture ospedaliere ed extraospedaliere (settecento ore nell'intero anno).

SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE

Area C - Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare; deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 Corso integrato di patologia generale e farmacologia:

settori: E07X farmacologia, F04A patologia generale.

C.2 Corso integrato di neurologia:

settori: F11B neurologia, F12B neurochirurgia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

settori: F07H reumatologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

settori: F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (mille ore nell'intero anno).

SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE

Area D - Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di medicina generale e specialistica:

settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia.

D.3 Corso integrato di geriatria:

settori: F07A medicina interna, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di psichiatria:

settori: F11A psichiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, N11E psicologia clinica.

D.6 Attività di tirocinio pratico guidato presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (mille ore nell'intero anno).

TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE

Area E - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e modalità d'intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche di riabilitazione in età evolutiva; deve saper analizzare le proprie azioni, anche sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria e dell'economia sanitaria.

E.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia):

settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile:

settori: F19B neuropsichiatria infantile, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di medicina materno-fetale:

settori: F19A pediatria, F20X ginecologia e ostetricia, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F19A pediatria, F20X ginecologia e ostetricia.

E.4 Corso integrato di economia sanitaria:

settori: F22A igiene generale e specialistica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B politica economica.

E.5 Attività di tirocinio pratico da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (milletrecento ore nell'intero anno).

TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE

Area F - Metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti: 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione ed organizzazione sanitaria.

F.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione neuropsicologica:

settori: F11B neurologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali:

settori: F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro:

settori: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, Q05A sociologia generale.

F.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata:

settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (milletrecento ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver compiuto, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in dieci casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno venti soggetti (o per almeno centocinquanta ore) in età evolutiva e di almeno venti soggetti (o per almeno centocinquanta ore) in età adulta geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno quaranta soggetti (o per almeno trecento ore) in età evolutiva e in cento soggetti (o per almeno mille ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di otto casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di dieci cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di quattro consegne scritte;

effettuazione di almeno cento delle seguenti procedure terapeutiche;

valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari e articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche, chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9455

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di diploma universitario in ostetrica/o.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 maggio 1997 e del 27 maggio 1997;

Visto il parere espresso dal comitato regionale di coordinamento delle università abruzzesi nella seduta del 24 settembre 1997;

Vista la legge n. 127/1997, ed in particolare l'art. 17;

Visto l'atto d'indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997 avente per oggetto «Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituito a decorrere dall'anno accademico 1997/1998 il corso di diploma universitario in ostetrica/o pertanto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 16 relativo alla facoltà di medicina e chirurgia viene così riformulato.

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria;

e il diploma universitario in:

a) infermiere;

b) terapista;

c) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

d) dietista;

e) ostetrica/o.

Titoli di ammissione ai predetti corsi di laurea e di diploma è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910;

titolo X, capo I: al primo comma dell'art 69 viene inserito il corso di diploma universitario in ostetrica/o. Dopo l'art. 78, con conseguente scorrimento della numerazione, viene inserito il seguente articolato:

Capo V

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OSTETRICA/O

Art. 79.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

79.1. Il corso di diploma universitario di ostetrica/o ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in numero 10 unità.

79.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740.

Art. 80.

Ordinamento didattico

80.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.800 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

80.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifici-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici legati alla fisiopatologia della riproduzione umana e dello sviluppo embrionale, alla fisiopatologia della gravidanza e del parto; lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, e patologia; deve saper svolgere tutte le funzioni proprie di ostetrica/o secondo gli standards definiti dall'Unione europea, saper collaborare con lo specialista nelle urgenze e nelle emergenze, valutare in autonomia le situazioni di patologie sia della gravidanza che del parto ed essere capace di assistere il neonato.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, N10X diritto amministrativo.

80.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo dal tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

1° anno - 1° semestre.

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi della fisiologia umana e della fisiologia applicata alla riproduzione umana ed allo sviluppo embrionale e le nozioni di base dell'assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica. Settori: B01B fisica, F01X statistica medica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica. Settore: E05A biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica. Settori: E11B biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia umana. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5. Corso integrato di ostetricia generale. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

A.6. Inglese scientifico. Settore: L18C linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (1.100 ore nell'anno).

1° anno - 2° semestre.

Area B - Fisiologia applicata all'ostetricia (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi conoscitivi per l'osservazione e l'analisi dei vari fenomeni fisiologici e fisiopatologici connessi con la valutazione dei parametri relativi; deve acquisire altresì le conoscenze relative a psicologia e pedagogia ed approfondire le nozioni teorico-pratiche di cura ed assistenza ostetrica secondo i principi del nursing.

B.1. Corso integrato di microbiologia, immunologia, immunoematologia. Settori: F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.2. Corso integrato di fisiologia umana. Settori: E06A fisiologia umana, B10X biofisica medica, E06B alimentazione e nutrizione umana.

B.3. Corso integrato di ostetricia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

B.4. Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale, pedagogia e scienze delle comunicazioni). Settori: F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.100 ore nell'anno).

2° anno - 1° semestre.

Area C - Fisiopatologia applicata e della riproduzione umana (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; deve saper identificare le caratteristiche fisiologiche e patologiche connesse con il processo riproduttivo ed i risvolti psicologici legati ad esse.

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale. Settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

C.2. Corso integrato di fisiopatologia e metodologia clinica della riproduzione umana e principi di dietetica in gravidanza. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, E06B alimentazione e nutrizione umana.

C.3. Corso integrato di patologia della riproduzione umana, medicina prenatale e perinatale, neonatologia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

C.4. Corso integrato di assistenza al parto. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, F08A chirurgia generale.

C.5. Corso integrato di puerperio, biologia e clinica della lattazione; norme di igiene. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata.

C.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri, estesa a tutti i turni. Pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza prenatale, intranatale e postnatale (1.250 ore nell'anno).

2° anno - 2° semestre.

Area D - Medicina preventiva preconcezionale e dell'età evolutiva (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche ed applicate per acquisire progressivamente una consapevole e responsabile autonomia professionale, una capacità di collaborazione con il medico specialista sul piano generale e della esecuzione di terapie; deve acquisire altresì le conoscenze per svolgere una funzione educativa finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute.

D.1. Corso integrato di medicina preventiva ed educazione sanitaria. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F07I malattie infettive, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.2. Corso integrato di igiene e puericultura. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F19A pediatria generale e specialistica.

D.3. Corso integrato di anestesia e rianimazione e principi di farmacologia applicati all'ostetricia. Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

D.4. Corso integrato di metodologia scientifica applicata, storia dell'ostetricia, sociologia, deontologia e legislazione sanitaria. Settori: F02X storia della medicina, F22B medicina legale, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali, pratica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e postnatale, tirocinio notturno (1.250 ore nell'anno).

3° anno - 1° semestre.

Area E - Patologia della gravidanza e del parto e settori correlati (sessuologia, ginecologia e senologia) (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di ostetrica, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare la necessità dell'intervento medico; deve apprendere i principi generali della ginecologia, della senologia, della sessuologia e della pediatria preventiva e sociale, sapendoli applicare in relazione a principi di efficienza/efficacia.

E.1. Corso integrato di patologia ostetrica, medicina perinatale e pediatria preventiva e sociale. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F19A pediatria generale e specialistica.

E.2. Corso integrato di ginecologia, oncologia, nursing in ginecologia ed ostetricia. Settori: F20X ginecologia ed ostetricia, F04C oncologia medica, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

E.3. Corso integrato di senologia, sessuologia ed endocrinologia. Settori: F04C oncologia medica, F20X ginecologia ed ostetricia, F07E endocrinologia.

E.4. Corso integrato di etica ed economia sanitaria. Settore: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

E.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

3° anno - 2° semestre.

Area F - Comunicazione, principi di organizzazione e pianificazione del lavoro (credito 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze sull'importanza della comunicazione nel processo assistenziale tra membri dell'organizzazione e tra questi e l'utenza, deve acquisire principi conoscitivi storico-medici e bioetici generali.

F.1. Corso integrato di organizzazione sanitaria. Settori: F22A igiene generale ed applicata, F22C medicina del lavoro, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

F.2. Corso integrato di scienze umane. Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

F.3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica. Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

F.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso le cliniche ostetriche e nei servizi territoriali; pratica clinica sui diversi aspetti dell'assistenza ostetrica prenatale, intranatale e post-natale con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità (1.450 ore nell'anno).

Tabella B - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente, per accedere all'esame finale, deve aver partecipato ed eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740):

1) visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali;

2) sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti;

3) aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizioni che si partecipi ad altri 20 parti;

4) aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

5) aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura, o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata;

6) aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili;

7) aver partecipato attivamente all'esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie;

8) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre- e post-termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie;

9) aver partecipato attivamente, durante il tirocinio, all'assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina o chirurgia.

Il capo relativo al corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico già V, assume la numerazione VI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 31 ottobre 1997

Il pro-rettore: CUCCURULLO

97A9499

DECRETO RETTORALE 12 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in economia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 ottobre 1992, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l'art. 17;

Visto l'atto d'indirizzo del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2079 del 5 agosto 1997, avente per oggetto «Art. 17, commi 95, 101, e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo»;

Vista la nota del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ufficio I, prot. 1833 del 30 ottobre 1997, con la quale si approva la modifica proposta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997/1998 lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato limitatamente agli articoli 29 e 33 della facoltà di economia, così come segue:

l'art. 29, comma 1, è così riformulato: «Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità biennale in una lingua straniera moderna e una prova di idoneità annuale di conoscenze informatiche di base»;

nell'art. 33, secondo comma, relativo al corso di laurea in economia politica, recante gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea suddetto, l'insegnamento di matematica finanziaria I è sostituito con l'insegnamento di matematica generale II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 12 novembre 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A9493

DECRETO RETTORALE 12 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in architettura.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 febbraio 1993, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l'art. 17;

Visto l'atto d'indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 avente per oggetto «Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ufficio I, prot. n. 1716 del 30 ottobre 1997 con la quale si approva la modifica proposta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997/98 lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato, all'art. 60, contenente il prospetto, relativo al corso di laurea in architettura, concernente la ripartizione del monte ore ed in particolare alla tabella A - II ciclo nel senso di inserire l'insegnamento di «caratteri tipologici e morfologici dell'architettura» M/2 (60 ore) tra le materie del quarto anno di corso e di depennare lo stesso insegnamento dall'elenco delle materie del terzo anno del predetto corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Chieti, 12 novembre 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A9531

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, nelle sedute del 2 giugno 1997 e del 22 luglio 1997, modifiche agli articoli 2, 5, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 28, 29, 30, 53, 60 e 67 dello statuto;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 31134 dell'8 agosto 1997, raccomandata a.r. ricevuta dal Ministero il 14 agosto 1997;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota prot. n. 2549 del 9 ottobre 1997, ha comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, di non avere osservazioni da formulare;

Considerato che, pertanto, per le sopracitate modifiche può essere emanato il relativo decreto rettorale;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto generale d'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Genova. Gli articoli, nella stesura risultante dal recepimento delle suddette modifiche, sono pubblicati integralmente nell'allegato *A* al presente decreto:

Art. 2 *(Il senato accademico).* — La lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b)* determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione».

Art. 5 *(La commissione paritetica di Ateneo).* — La lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b)* redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi».

Art. 11 *(Il consiglio di facoltà).* — La lettera *g)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*g)* formula proposte al senato accademico concernenti la destinazione, nonché le relative modalità di copertura, dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati».

La lettera *m)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*m)* approva la relazione annuale sull'attività didattica e, sentita la commissione paritetica di facoltà, il rendiconto motivato delle spese del centro di servizi di facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facoltà, da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti capo alla facoltà. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al settantacinque per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianità anagrafica».

Art. 12 *(Il preside).* — La lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* presenta al consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e dalla commissione paritetica di facoltà e il rendiconto analitico delle spese del centro di servizi di facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi, secondo modalità indicate dal regolamento di facoltà».

Art. 13 *(La commissione paritetica di facoltà).* — Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione paritetica di facoltà:

a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà;

b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;

c) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà, avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione è trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;

d) invia alla commissione paritetica di Ateneo il parere di cui all'art. 11, comma 1, lettera *m)*;

e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti».

Art. 14 *(Il consiglio di corso di laurea o di diploma).* — Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieuto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, ed è nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente è costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del presidente. Nelle facoltà con un solo consiglio di laurea, questo è presieduto dal preside stesso».

Art. 22 *(Il direttore di dipartimento).* — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore è sostituito dal vice direttore, salvo quanto disposto nel comma 3».

Art. 27 *(Il centro di ricerca).* — L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«1. Il centro di ricerca è una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di più dipartimenti.

2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Ciascun docente può aderire ad un solo centro di ricerca.

3. Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e può essere rinnovato per una sola volta, sulla base di una positiva valutazione dell'attività svolta.

4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione

all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attività presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a), d), e), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il direttore del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono approvate dal consiglio del centro anziché dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluirà il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento».

Art. 28 *(Il centro interdipartimentale di servizio).* — L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«Il centro di servizio.

1. Il centro di servizio è una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo.

2. Il centro di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un comitato tecnico-scientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a), d), e), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il presidente del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

c) un eventuale direttore; i compiti e le modalità di designazione sono precisati nella delibera istitutiva.

4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro è soppresso. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono approvate dal consiglio del centro anziché dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluirà il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento.

5. Il centro dispone del personale tecnico-amministrativo destinato al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti.

6. Il centro di servizi di Ateneo è una struttura per la gestione di servizi o per la promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo.

7. Il centro di servizi di Ateneo è istituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

8. Nella delibera di istituzione del centro di servizi di Ateneo devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile e la sua destinazione all'atto dell'eventuale scioglimento del centro, la procedura di scioglimento del centro e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste:

a) un'adeguata forma di rappresentanza dell'Ateneo, in relazione agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali;

b) le modalità di elezione e i compiti delle cariche direttive, con mandati triennali rinnovabili.

9. Il centro di servizi di Ateneo dispone di organico e di risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica delibera del senato accademico.

10. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro di servizi di Ateneo, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo».

Art. 29 *(Il centro di servizi di Ateneo).* — L'art. 29 è sostituito dal seguente:

«Il centro di servizi di facoltà.

1. Il centro di servizi di facoltà è una struttura per la gestione amministrativo-contabile dei servizi a supporto della didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio di facoltà.

2. Il centro di servizi di facoltà, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito presso ogni facoltà con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside.

4. Il consiglio è l'organo di deliberazione delle attività del centro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 6, e all'art. 21, comma 1, lettere *b), c), e), f), g).* Il consiglio dura in carica tre anni accademici.

Ne fanno parte:

a) il preside;

b) il segretario amministrativo;

c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facoltà;

d) una rappresentanza degli studenti della facoltà;

e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma afferente al centro.

Il consiglio viene eletto dal consiglio di facoltà il quale determina, con apposita delibera, le modalità di elezione ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere *c), d)* ed *e),* garantendo la presenza di almeno: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un tecnico amministrativo di norma afferente al centro e due studenti.

5. Il preside rappresenta il centro, convoca e presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del centro.

6. Il centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie degli obiettivi cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà interessata, e da altre fonti.

7. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo».

Art. 30 *(Il centro interuniversitano di ricerca e di servizio).* — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei docenti interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri interdipartimentali di servizio».

Art. 53 *(Autonomia delle strutture).* — Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri di servizi di Ateneo, ai centri di servizi di facoltà e ai centri interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale autonomia viene conferita dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico».

Art. 60 *(Equiparazioni e definizioni normative).* — Il comma 3 è cassato.

Art. 67 *(Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti).* — Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 1998 gli istituti devono confluire in strutture dipartimentali».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 ottobre 1997

Il rettore: PONTREMOLI

ALLEGATO *A*

TITOLO I

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 2.

Il senato accademico

1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo. In particolare, il senato accademico:

a) esercita la potestà regolamentare di Ateneo, nonché il controllo riguardo ai regolamenti delle strutture e degli organismi dotati di autonomia regolamentare secondo le norme del presente statuto;

b) determina, su proposta del rettore, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione;

c) determina criteri e, sulla base di essi, presenta motivate proposte al consiglio di amministrazione per la definizione e la revisione degli organici relativi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; con le stesse modalità provvede per l'organico dei dirigenti;

d) elabora e approva, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il piano poliennale di sviluppo dell'Ateneo, nonché ogni altro piano previsto dalla legge;

e) formula direttive e proposte sul riparto e l'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'Ateneo, nonché sull'impiego delle disponibilità patrimoniali ed edilizie;

f) su proposta del rettore approva, sentito il consiglio di amministrazione, il programma annuale e la relazione consuntiva annuale di attività dell'Ateneo;

g) esprime parere sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal consiglio di amministrazione, sulla base del programma annuale di attività di cui al punto *f);*

h) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano edilizio di Ateneo predisposto dal rettore, tenendo conto delle linee di sviluppo contenute nel piano poliennale;

i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, le modifiche di assetto dei corsi di studio, delle strutture scientifiche e di servizio dell'Ateneo, incluse le nuove istituzioni e le soppressioni, nel rispetto delle leggi applicabili in materia;

l) propone, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione o la soppressione di facoltà dell'Ateneo agli organi competenti;

m) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulle modifiche statutarie sulla base delle procedure previste nel titolo V;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà istituite nell'Ateneo;

c) un numero di rappresentanti eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo pari al numero dei presidi;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) cinque rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni.

3. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo, e seuza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il pro-rettore e il direttore amministrativo, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.

4. L'elettorato attivo e passivo dei membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati riuniti in cinque collegi scientifico-disciplinari di Ateneo. Ai ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. Ciascun elettore esprime una sola prefereuza.

5. I collegi scientifico-disciplinari di Ateneo sono i seguenti:

biologico-medico;

economico-giuridico-politico;

scientifico;

tecnologico;

umanistico.

L'elenco delle aree scientifico-disciplinari che costituiscono ciascun collegio e contenuto nella tabella *A* allegata al presente statuto. I professori o ricercatori che risultassero inseriti in più di un collegio devono esercitare opzione tra di essi. Eventuali variazioni sono deliberate dal senato accademico sentiti i consigli delle aree scientifico-disciplinari interessate.

6. Ciascun collegio ha diritto ad almeno due rappresentanti. Ulteriori integrazioni per ottenere la parità col numero dei presidi sono effettuate attribuendo progressivamente un terzo rappresentante a ciascun collegio, a partire da quello con il maggior numero di componenti e proseguendo in ordine decrescente rispetto al numero di componenti. In caso di parità si procede per sorteggio.

7. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Finché possibile, i successivi eletti devono appartenere ad aree diverse. È garantita una riserva, fino al raggiungimento di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie; professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori confermati. La riserva viene attivata per i candidati che abbiano ottenuto nel proprio collegio la maggior percentuale di voti, purché non inferiore al dieci per cento dei voti espressi.

8. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai membri della categoria rappresentata. I rappresentanti degli studenti sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai rappresentanti degli stessi nei consigli di facoltà.

9. I membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente e i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono eletti in unica elezione per tutti i collegi defimti. I membri eletti dalle aree scientifico-disciplinari sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. I presidi sono membri di diritto del senato accademico e decadono allo scadere del proprio mandato. Le norme elettorali del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

10. Il rettore presiede il senato accademico e lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il senato può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto.

11. Il senato accademico può istituire al proprio interno una giunta, presieduta dal rettore, alla quale possono essere affidate istruttorie nonché deleghe motivate per compiti specifici. Sono escluse dai provvedimenti delegabili tutte le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata.

12. Il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento, inclusa la definizione delle materie delegabili alla giunta.

Capo II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 5.

La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio

1. L'Università istituisce una commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio denominata nel corso del presente articolo commissione paritetica di Ateneo.

2. La commissione paritetica di Ateneo:

a) svolge funzioni di osservatorio sull'attività didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Università;

b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono chiamati a pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;

c) formula parere al senato accademico sul regolamento di Ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;

d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Università o della regione su materie riguardanti gli studenti;

f) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

g) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

3. La commissione paritetica di Ateneo è composta dai presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio costituite presso l'Ateneo.

4. La commissione elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente, ed è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. La commissione può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. La commissione paritetica di Ateneo redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal senato accademico.

TITOLO II

STRUTTURE E ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ATENEO

Art. 11.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà definisce le strategie di indirizzo della facoltà, adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente in particolare il consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo elaborate anche sulla base di proposte dei consigli di corso di studio interessati e comunque udito il loro parere, anche di concerto con altre facoltà interessate;

b) coordina le attività didattiche programmate dai consigli di corso di studio;

c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica, nell'ambito di quelle rese disponibili e degli indirizzi generali definiti dagli organi centrali dell'Ateneo, anche su proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per la parte di competenza;

d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi, fatto salvo il consenso degli interessati ove richiesto dalla legge; valuta le proposte di insegnamenti liberi ed il loro eventuale pareggiamento;

e) rende nota l'offerta del servizio didattico complessivo pubblicando annualmente il manifesto degli studi;

f) sostiene il servizio didattico organizzando l'attività di tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di corso di laurea e di diploma;

g) formula proposte al senato accademico concernenti la destinazione, nonché le relative modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

h) formula richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere dei consigli di corso di laurea e di diploma ove è impartito l'insegnamento e dei dipartimenti ai quali afferiscono docenti del settore scientifico-disciplinare;

l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;

m) approva la relazione annuale sull'attività didattica e, sentita la commissione paritetica di facoltà, il rendiconto motivato delle spese del centro di servizi di facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi;

n) formula proposte per il piano di sviluppo della facoltà, da sottoporre al senato accademico per l'inclusione nel piano di sviluppo dell'Ateneo;

o) concorre, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

p) approva i piani di studio individuali non conformi alle tabelle allegate al regolamento didattico di Ateneo;

q) approva il regolamento di facoltà nel quale sono contenute le norme di funzionamento della facoltà, inclusa la regolamentazione dei corsi di studio, salvo quelli autorizzati a darsi regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14;

r) esprime parere sulla soppressione di facoltà esistenti e sulla istituzione di nuove facoltà;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme vigenti.

2. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facoltà da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti capo alla facoltà. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al settantacinque per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e subordinatamente, dell'anzianità anagrafica.

3. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici; di tale rappresentanza una unità è riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facoltà, eletti con collegi separati. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è pari ad una unità ogni trenta dipendenti per ciascuna facoltà con un limite minimo di due e massimo di cinque rappresentanti. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni. La definizione dell'elettorato delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di facoltà è legittimamente costituito anche in caso di mancata o incompleta designazione delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

6. I professori fuori ruolo, i ricercatori confermati e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo facenti parte del consiglio di facoltà concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside. Per la validità delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo e fuori ruolo.

8. Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti *g), i), l)* del comma 1, la partecipazione alle delibere è così riservata: ai professori di prima fascia per le pratiche relative ai professori di prima fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo per le pratiche relative ai professori di seconda fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori facenti parte del consiglio per le pratiche relative ai ricercatori. Per le delibere riguardanti attribuzioni di compiti didattici e scientifici, alla seduta non partecipano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

9. I consigli di facoltà nei propri regolamenti possono predeterminare termini di scadenza per le delibere su materie per cui siano richiesti pareri o debbano essere formulate proposte dai consigli di corso di laurea, di diploma e di dipartimento. In tal caso i consigli di facoltà possono deliberare, anche in assenza di pareri o proposte, nella riunione che immediatamente segue la scadenza dei termini.

Art. 12.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne cura il funzionamento e da esecuzione alle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila, nell'ambito della facoltà e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;

c) sovraintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma;

d) presenta al consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e dalla commissione paritetica di facoltà e il rendiconto analitico delle spese del centro di servizi di facoltà e delle strutture, relative ai contributi studenteschi, secondo modalità indicate dal regolamento di facoltà;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli competono in base alle norme vigenti.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato ed è nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è membro di diritto del senato accademico.

3. Il corpo elettorale del preside è costituito dai membri del consiglio di facoltà. Il preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parita di anzianità nel ruolo, con maggiore anzianità anagrafica. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.

Art. 13.

La commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. Ogni facoltà istituisce una commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel resto dell'articolo commissione paritetica. Ove necessario, la commissione paritetica di facoltà può articolarsi in sottocommissioni distinte per settori culturali.

2. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di professori o ricercatori confermati e di studenti, di norma appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di facoltà. La commissione paritetica elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente.

3. La commissione paritetica di facoltà:

a) esercita funzioni di osservatorio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà;

b) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;

c) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla facoltà, avvalendosi di oggettivi strumenti di valutazione; la relazione è trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;

d) invia alla commissione paritetica di Ateneo il parere di cui all'art 11, comma 1, lettera *m)*;

e) segnala al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 14.

Il consiglio di corso di laurea o di diploma

1. Nelle facoltà è istituito, per ciascuno dei corsi di laurea o di diploma attivati, anche se uno soltanto, e fatto salvo quanto previsto al comma 2, il consiglio di corso di laurea o di diploma, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio. L'elenco dei corsi di laurea e di diploma attivati è riportato nel regolamento didattico di Ateneo.

2. Due o più consigli di corso di laurea e/o di diploma possono confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di provenienza.

3. Il consiglio di corso di laurea o di diploma organizza e coordina l'attività didattica del percorso formativo corrispondente, fatta salva la libertà di insegnamento del singolo docente, formula proposte e fornisce pareri per quanto di competenza ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) esamina e approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento didattico di Ateneo, nuove modalità didattiche;

c) predispone le proposte per la richiesta di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

e) organizza l'attività di tutorato degli studenti del corso di studio di pertinenza, secondo indicazioni fornite dal consiglio di facoltà;

f) predispone per il consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica relativa al corso di laurea o di diploma;

g) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri, per quanto di competenza, al consiglio di facoltà.

4. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) i professori, compresi quelli a contratto, che svolgono la loro attività didattica nel corso di laurea o di diploma;

b) i ricercatori che svolgono compiti didattici nel corso di laurea o di diploma;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;

d) una eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei lettori di madrelingua straniera e di altre possibili categorie definite dal regolamento di facoltà.

5. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove. Qualora alle elezioni abbia partecipato almeno un terzo degli studenti aventi diritto al voto, il numero dei rappresentanti è il maggiore tra quello prima determinato e quello dato dal quindici per cento, arrotondato all'intero superiore, dei componenti il consiglio.

6. I professori a contratto, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieduto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, ed è nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente è costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del presidente. Nelle facoltà con un solo consiglio di laurea, questo è presieduto dal preside stesso.

8. Le norme di funzionamento dei corsi di laurea e di diploma sono contenute nel regolamento della facoltà di afferenza. il regolamento di facoltà può tuttavia prevedere che i corsi di laurea adottino propri regolamenti da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme della facoltà. I corsi di laurea o di diploma afferenti a più facoltà adottano un regolamento autonomo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme delle facoltà interessate.

Art. 22.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede la giunta e il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. In particolare il direttore:

a) stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di dipartimento, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico al dipartimento, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;

b) sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;

c) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;

d) formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;

e) sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento il piano annuale di sviluppo delle ricerche del dipartimento, le richieste e iniziative ad esso connesse e il bilancio preventivo, predisposto dal segretario amministrativo;

f) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo del dipartimento, predisposto dal segretario amministrativo, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore è sostituito dal vicedirettore, salvo quanto disposto nel comma 3.

3. Il direttore designa un vicedirettore tra i membri docenti del dipartimento, scelto tra i membri della giunta, ove istituita. Il vicedirettore viene nominato dal rettore e decade con il direttore. Il vicedirettore supplisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento, salvo che per le funzioni eventualmente inibitegli, in base alla normativa vigente, dalla qualifica ricoperta. Per tali funzioni gli subentra il decano dei professori di prima fascia.

Art. 27.

Il centro di ricerca

1. Il centro di ricerca è una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di più dipartimenti.

2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Ciascun docente può aderire ad un solo centro di ricerca.

3. Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e può essere rinnovato per una sola volta, sulla base di una positiva valutazione dell'attività svolta.

4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attività presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a). d), e), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il direttore del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono approvate dal consiglio del centro anziché dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluirà il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento.

Art. 28.

Il centro di servizio

1. Il centro di servizio è una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più dipartimenti. Possono essere istituiti centri di servizi di Ateneo.

2. Il centro di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un comitato tecnico-scientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti *a), d), e), g)* del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il presidente del centro, che deve essere un docente a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva;

c) un eventuale direttore; i compiti e le modalità di designazione sono precisati nella delibera istitutiva.

4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e di locali e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro è soppresso. I fondi del centro sono utilizzati su diretta indicazione dei docenti titolari dei medesimi, o dal direttore per quanto di competenza, sulla base del prospetto di bilancio approvato dal consiglio del centro ed allocato con idoneo titolo all'interno del bilancio del dipartimento sopra indicato. Le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono approvate dal consiglio del centro anziché dal consiglio di dipartimento. Il materiale inventariabile acquistato dal centro dopo la sua costituzione viene iscritto in un registro di inventario, con l'indicazione del dipartimento nel cui patrimonio confluirà il bene, sia al fine della determinazione degli indicatori di Ateneo, sia al fine della sua destinazione all'atto dello scioglimento.

5. Il centro dispone del personale tecnico-amministrativo destinato al suo funzionamento dai dipartimenti partecipanti.

6. Il centro di servizi di Ateneo è una struttura per la gestione di servizi o per la promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo.

7. Il centro di servizi di Ateneo è istituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

8. Nella delibera di istituzione del centro di servizi di Ateneo devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile e la sua destinazione all'atto dell'eventuale scioglimento del centro, la procedura di scioglimento del centro e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste:

a) un'adeguata forma di rappresentanza dell'Ateneo, in relazione agli utenti del servizio e ai suoi compiti istituzionali;

b) le modalità di elezione e i compiti delle cariche direttive, con mandati triennali rinnovabili.

9. Il centro di servizi di Ateneo dispone di organico e di risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica delibera del senato accademico.

10. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro di servizi di Ateneo, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo.

Art. 29.

Il centro di servizi di facoltà

1. Il centro di servizi di facoltà è una struttura per la gestione amministrativo-contabile dei servizi a supporto della didattica ed opera sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio di facoltà.

2. Il centro di servizi di facoltà, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito presso ogni facoltà con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Sono organi del centro: il consiglio ed il preside.

4. Il consiglio è l'organo di deliberazione delle attività del centro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20 comma 6, e all'art. 21, comma 1, lettere *b, c, e, f, g*. Il consiglio dura in carica tre anni accademici.

Ne fanno parte:

a) il preside;

b) il segretario amministrativo;

c) una rappresentanza dei docenti di ruolo della facoltà;

d) una rappresentanza degli studenti della facoltà;

e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo di norma afferente al centro.

Il consiglio viene eletto dal consiglio di facoltà il quale determina, con apposita delibera, le modalità di elezione ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere *c), d)* ed *e)*, garantendo la presenza di almeno: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un tecnico amministrativo di norma afferente al centro e due studenti.

5. Il preside rappresenta il centro, convoca e presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del centro.

6. Il centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie degli obiettivi cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facoltà interessata, e da altre fonti.

7. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo.

Art. 30.

Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio

1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio e strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse università o sede di servizi scientifici utilizzati da più università.

2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei docenti interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri interdipartimentali di servizio.

TITOLO IV

NORME ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI

Capo II

NORME AMMINISTRATIVE FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 53.

Autonomia delle strutture

1. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri ordinatori di spesa dotati di autonomia decisionale.

2. I centri ordinatori di spesa possono avere autonomia di spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ateneo, oppure avere autonomia finanziaria e in tal caso un proprio bilancio, che contribuisce al bilancio consolidato dell'Ateneo.

3. Viene conferita autonomia finanziaria ai dipartimenti, ai centri di servizi di Ateneo, ai centri di servizi di facoltà e ai centri interuniversitari di ricerca e di servizio e ad altre strutture. Tale autonomia viene conferita dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico.

4. Hanno autonomia di spesa le facoltà, gli istituti e ogni altro centro ordinatore di spesa per il quale non sia espressamente prevista dal presente Statuto la possibilità di essere dotato di autonomia finanziaria.

5. L'Ateneo non può aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione a uno o più centri di spesa. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Ateneo, l'organo competente può sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Ateneo o alle strutture interessate.

6. Hanno autonomia amministrativa le strutture dotate di autonomia finanziaria o di spesa.

TITOLO V

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Equiparazioni e definizioni normative

1. Nel presente Statuto, con la dizione «docenti» si intendono i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo.

2. Nel presente statuto, ovunque siano usate le dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono inclusi gli assistenti del ruolo a esaurimento.

Art. 67.

Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa. Entro lo stesso termine i dipartimenti con numero di afferenti inferiore a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, le quali possono cambiare la propria denominazione.

2. Entro il 31 dicembre 1998 gli istituti devono confluire in strutture dipartimentali.

97A9580

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 28 maggio 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 giugno 1997, con la quale il consiglio della facoltà di scienze ambientali ha provveduto ad adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali al decreto ministeriale sopra citato;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2209 del 30 ottobre 1997;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alla indicazione contenuta nella predetta nota ministeriale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali della facoltà di scienze ambientali, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, viene come appresso determinato:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 1.
Finalità, afferenze, accesso

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistematico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

Il diploma di laurea è rilasciato dalla facoltà di scienze ambientali.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.
Durata e articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semi-annualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Il consiglio della struttura didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere agli esami di laurea deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 3.
Regolamento di Ateneo

La facoltà, nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche attuano quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare i consigli:

a) definiscono, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 5, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es. I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indicano gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indicano, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indicano i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissano le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indicano i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio di integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere alla attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio d'integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso del laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

Aree didattiche obbligatorie comuni

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) Area matematica (120 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) Area fisica (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ad onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

c) Area chimica (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni, acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

d) Area scienze della terra (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X.

e) Area biologica (280 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed eucarioti; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi;

metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: F01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) Area ecologica (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie, di popolazioni, di comunità, del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera; ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

g) Area giuridico-economica-valutativa (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

Indirizzi

La facoltà di scienze ambientali può istituire uno o più indirizzi fra quelli di seguito riportati (terrestre, marino e atmosferico).

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico, la facoltà può utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre agli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, la facoltà determinerà un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati.

Per i sei moduli afferenti alle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica, ecologica, nonché per i sei moduli a copertura delle restanti ore a disposizione della facoltà, a completamento del curriculum didattico, la facoltà determinerà gli insegnamenti relativi attingendoli da quelli indicati nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, in modo funzionale alla caratterizzazione di curricula degli indirizzi.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi.

a) Indirizzo terrestre.

Area chimica: un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07X.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti; dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

b) Indirizzo marino.

Area chimica: un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settore: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica, e metodi di indagine in mare.

Settori: D01B, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

c) Indirizzo atmosferico.

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia fra terra e atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Urbino, 18 novembre 1997

Il rettore: Bo

97A9790

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via provvisoria alla modifica degli ordinamenti medesimi;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 80, titolo V, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 80.

Titolo V

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 80. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma per traduttori e interpreti (sede di Terni).

Dopo l'art. 84 del medesimo titolo V relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, vengono inseriti i nuovi articoli dall'85 al 98 relativi al diploma universitario per traduttori e interpreti (sede di Terni), con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TRADUTTORI E INTERPRETI (sede di Terni)

Art. 85 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti: 1. Traduttori; 2. Interpreti; 3. Traduttori e interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 86 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 87 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 85 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in lingue e letterature orientali;

corso di laurea in lingue e civiltà orientali;

corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. La facoltà potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà inoltre, sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 88 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi integrativi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito postivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 94 - 98.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 89 *(Ordinamento didattico)*. — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 95, 96 e 97.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 98 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 95 - 97. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 92 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte fra le seguenti:

lingua afgana;,

lingua albanese;

lingua amarica;

lingua araba;

lingua armena;

lingua bantu;

lingua bengali;

lingua berbera;

lingua bulgara;

lingua catalana;

lingua ceco;

lingua cinese;

lingua copta;

lingua coreana;

lingua curda;

lingua danese;

lingua ebraica;

lingua francese;

lingua fiamminga;

lingua georgiana;

lingua giapponese;

lingua hausa;

lingua hindi;

lingua hiddish;

lingua indonesiana;

lingua inglese;

lingua iranica;

lingua khmer;

lingua irlandese;

lingua mongola;

lingua neogreca;

lingua norvegese;

lingua olandese;

lingua polacca;

lingua portoghese;

lingua rumena;

lingua russa;

lingua serbo-croata;

lingua slovacca;

lingua slovena;

lingua somala;

lingua spagnola;

lingua sudanese;

lingua svedese;

lingua swahili;

lingua tamil;

lingua tibetana;

lingua tedesca;

lingua thai;

lingua tigrina;

lingua turca;

lingua urdu;

lingua ucraina;

lingua ungherese;

lingua vietnamita;

lingue turche dell'Asia centrale.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 98, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso Enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 90 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 91 *(Regolamento dei corsi di diploma).* — Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11 comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 88.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni:

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o «stage» presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati Enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla diploma universitario.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 92 *(Studenti stranieri).* — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 93 *(Adempimenti).* — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 94 *(Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti).* — Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 98, tre insegnamenti.

Art. 95 *(Indirizzo traduttori).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area di lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area di lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 98 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 96 *(Indirizzo interpreti).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - Italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - Italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 98, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 97 *(Indirizzo traduttori e interpreti).* — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo «stage» all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - Italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - Italiano un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - Italiano un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - Italiano un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 98, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 98 *(Aree degli insegnamenti opzionali).*

1) Filologico-letteraria:

linguistica generale;

linguistica applicata;

linguistica informatica;

teoria e storia della traduzione;

traduzione plurilingue;

scienze glotto-didattiche;

scienze filologiche;

scienze del linguaggio;

letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

teoria dell'interpretazione;

teoria della traduzione;

liguaggi settoriali.

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle Università italiane.

2) Storico-geografica:

storia contemporanea;
storia moderna;
storia economica;
geografia politica ed economica;
geografia delle lingue;
archivistica e biblioteconomia;
storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3) Economico-sociologica:

economia politica;
economia internazionale;
economia della cooperazione internazionale;
politica economica;
scienze delle finanze;
economia aziendale;
tecnica industriale e commerciale;
teoria e politica dello sviluppo;
antropologia culturale;
marketing;
elementi di sociologia;
sociologia della comunicazione;
economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
scienze dell'educazione.

4) Giuridico-politologica:

diritto pubblico;
diritto privato;
diritto commerciale;
diritto e procedura penale;
diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale;
storia delle istituzioni comunitarie;
storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
storia delle organizzazioni internazionali.

5) Scientifica:

botanica;
zoologia;
fisica;
matematica;
chimica;

linguaggio tecnico-scientifico;

storia della scienza e della tecnica;

storia delle scienze;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

6) Bio-medica:

scienze mediche;

anatomia;

patologia;

biologia;

ecologia;

farmacologia;

merceologia.

7) Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:

storia dell'arte;

storia della musica;

storia della fotografia;

storia del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia del libro e dell'editoria;

storia della danza;

storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);

storia delle pubblicazioni periodiche;

storia della moda;

storia della stampa.

8) Informatica:

informatica generale;

fondamenti di informatica.

9) Tecniche operative ausiliarie:

tecnica della dizione;

tecniche di lettura rapida;

metodologia delle pubbliche relazioni;

tecniche delle comunicazioni di massa;

sussidi lessicografici.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 25 ottobre 1997

p. *Il rettore:* DI PILLA

97A9532

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1995 e 8 agosto 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine all'adeguamento delle modifiche dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici, vengono operate sul vecchio statuto;

Decrteta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel Capo III, Ordinamento degli studi, all'art. 16, concernente la facoltà di giurisprudenza, si modifica:

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

L'art. 5 della tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994 è soppresso e sostituito come segue:

1. Le discipline delle aree obbligatorie, previste per il corso di laurea e per i corsi di diploma universitario, di cui alle tabelle che seguono sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) *Per l'area giuridica:*

1) area del diritto amministrativo (e della giustizia amministrativa) (N10X);

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario (N05X);

3) area del diritto civile (e del diritto di famiglia) (N01X);

4) area del diritto civile e del diritto commerciale (N01X, N04X);

5) Area del diritto commerciale (e del diritto fallimentare) (N04X, N15X);

6) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario (N02X, N04X, N11X, N14X);

8) area del diritto costituzionale (N08X);

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo (N08X, N09X, N10X);

10) area del diritto del lavoro (e della previdenza sociale) (N07X);

11) area del diritto ecclesiastico (N12X);

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X);

13) area del diritto penale (N17X);

14) area del diritto processuale civile (N15X);

15) area del diritto processuale penale (e dell'ordinamento giudiziario) (N16X);

16) area del diritto romano (N18X);

17) area del diritto tributario (N13X);

18) Area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica) (N20X);

20) area storico-giuridica (N18X, N19X).

B) *Per le altre aree:*

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione (P02A, P02B, P02D);

2) area della finanza e della contabilità aziendale (P02C);

3) area della sociologia applicata (Q05B, Q05C, Q05D, Q05E, Q05F, Q05G);

4) area dell'economia politica (P01A);

5) area delle scienze dell'amministrazione (Q02X);

6) area economica (P01A, P01B, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J);

7) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D; P01F, P01G, P01H, P01I, P01J).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A9449

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

DECRETO DIRETTORIALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto direttorale 10 novembre 1992, n. 9/cont., con il quale è stato emanato il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova;

Visto il decreto direttorale 31 dicembre 1993, n. 12/cont., pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1994 con il quale è stato modificato ed integrato il predetto regolamento a seguito della delibera del consiglio direttivo in data 21 giugno 1993;

Vista la delibera del consiglio direttivo che in data 24 giugno 1997 ha approvato le proposte di modifica al citato regolamento;

Vista la nota prot. 1026/7 dell'8 luglio 1997 con la quale sono state trasmesse al M.U.R.S.T. le variazioni ed integrazioni approvate dal consiglio direttivo, per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. 2224 del 10 ottobre 1997 con la quale il M.U.R.S.T., ufficio primo, ha comunicato di non aver osservazioni da fare in merito;

Decreta:

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Osservatorio astronomico di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come stabilito nella delibera del consiglio direttivo del 24 giugno 1997 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con allegata delibera, sarà inviato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Padova 31 ottobre 1997

Il direttore: DE ZOTTI

Osservatorio Astronomico
di Padova

Vicolo dell'Osservatorio 5, 35122 Padova

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ

Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24.6.1997 e dal MURST con nota n. 2224 in data 10.10.1997

Articolo 5

Servizio di cassa

Alla fine del comma 1, aggiungere:

La convenzione deve prevedere la possibilità di accendere conti in valuta estera per finanziamenti provenienti dall'estero e destinati ad attività di ricerca e formazione regolate da accordi o convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio.

Articolo 7

Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo

Sostituire il comma 2. con:

2. È fatta salva la competenza istituzionale dell'Avvocatura dello Stato sulle questioni legali e giudiziarie, qualora l'Osservatorio sia coinvolto a nome e per conto dello Stato; diversamente, quando l'Osservatorio sia coinvolto nell'ambito della propria autonomia di ente pubblico, il ricorso all'Avvocatura dello Stato è facoltativo.

Aggiungere:

7. Il direttore dell'Osservatorio può provvedere direttamente alla stipula di contratti con persone giuridiche, società, consorzi e cooperative, qualora le prestazioni richieste rientrino adeguatamente nelle attività previste dall'oggetto sociale, non rientrino nei compiti di cui al punto c) del primo comma e la spesa non ecceda il limite di lire 40 milioni.

Articolo 9

Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In occasione di scambi culturali e di collaborazioni scientifiche, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Osservatorio, questo può assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, ed i compensi per illustri studiosi ed altre autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale. I compensi di cui sopra, per conferenze, lezioni e simili non possono superare il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

Aggiungere inoltre il seguente comma:

5. Per le spese di cui ai precedenti commi finanziate dall'U.E. attraverso convenzioni o contratti di ricerca, di formazione, di mobilità od altro, l'Osservatorio applicherà le norme comunitarie ivi previste.

Articolo 20

Quadro riassuntivo

L'ARTICOLO È SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "B"

Articolo 34

Gestione del fondo economale

I commi 1. e 3. sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Responsabile della Ragioneria dell'Osservatorio è dotato all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal Consiglio Direttivo, di importo non superiore a Lit. 20 milioni, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire duecentomila lo scontrino fiscale può sostituire la fattura o la ricevuta fiscale quale documento giustificativo della spesa, anche ai fini del rimborso delle spese per i pasti, nei limiti previsti dalle norme vigenti, in caso di missione, purché vi appaia la natura della spesa stessa.

Aggiungere il seguente comma:

7. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono lire 50.000 e comunque non superiori a lire 500.000 mensili, il direttore è esentato, sotto la propria responsabilità, dall'obbligo di presentare la documentazione, indicando la natura della spesa.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 34 BIS

Anticipazioni di cassa

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare di anticipare i fondi necessari allo svolgimento di attività relative a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici italiani o stranieri, nei quali sia prevista l'erogazione posticipata dei finanziamenti, stabilendo limiti e condizioni.

2. Il reintegro della somma anticipata avviene all'atto della riscossione del finanziamento.

Articolo 40

Conto economico

L'ARTICOLO È SOPPRESSO COME PURE L'ALLEGATO "E"

Articolo 49

Inventario dei beni mobili

Aggiungere al comma 1. il seguente punto:

e) le eventuali variazioni del valore attuale per deperimento od obsolescenza in forma automatica temporalmente definita, secondo una regolamentazione deliberata dal Consiglio Direttivo che definirà le modalità di cancellazione e scarico.

Articolo 52

Carico e scarico dei beni mobili

Il comma 2. è sostituito dal seguente:

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico valore, comunque non

superiore a lire centomila – escluso il materiale librario – nonché le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati.

Aggiungere i commi che seguono:

4. I beni scaricati per obsolescenza o fuori uso saranno messi a disposizione, previa delibera del Consiglio Direttivo, della Croce Rossa Italiana, di scuole pubbliche, università, istituzioni scientifiche e culturali o ad altri enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali od umanitarie.

5. In alternativa, tali beni potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso, anche con la procedura della trattativa privata, in conformità all'art. 64, punto n).

6. Nel caso in cui le procedure suddette siano state inutilmente esperite ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il materiale può essere avviato alla rottamazione o al macero con qualsiasi modalità.

Il precedente comma 4. diviene quindi il comma 7; in detto comma le parole "precedente comma" sono sostituite da "*comma 3*".

Si aggiunge inoltre il comma:

8. La permuta di beni mobili comporta le connesse operazioni di carico e scarico.

I commi 5. e 6. divengono quindi 9. e 10.

Articolo 63

Stipulazione ed approvazione dei contratti

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'aggiudicatario, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione, senza pregiudicare l'incameramento dell'eventuale deposito provvisorio ed eventuali azioni di risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario stesso, da parte dell'Osservatorio. In tal caso, il Consiglio Direttivo, in base ai verbali della commissione incaricata della valutazione delle offerte, potrà aggiudicare la gara ad altro concorrente che abbia formulato l'offerta valida più vantaggiosa.

Articolo 64

Trattativa privata

Al comma 1., i punti e), f), g), h), i), n) sono sostituiti dai seguenti:

e) per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e per la vendita di immobili allo Stato o ad Enti pubblici; in questi casi i contratti devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale o, in caso di necessità od urgenza, da una apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo; tale commissione può comprendere esperti esterni anche retribuiti;

f) quando trattasi di lavori, acquisti, forniture e servizi in genere per importi non superiore a lire 200 milioni, con l'obbligo di interpellare, salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre imprese o ditte;

g) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso alla gara pubblica (all'asta o alla licitazione privata), con deliberazione del Consiglio Direttivo o decreto del Direttore da ratificare successivamente, sempre che l'importo non superi lire 400 milioni fatta salva la normativa comunitaria e vengano interpellate almeno tre imprese o ditte, salvo motivata relazione in caso contrario;

h) per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e sperimentazioni a persone, ditte od organismi aventi alta e comprovata competenza tecnica o scientifica;

i) per lavori non considerati nel contratto originario, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e siano complementari o tecnicamente connessi con la prestazione principale ovvero ne risulti conveniente la realizzazione per il completamento di lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo del contratto originario;

l) (idem)

m) (idem)

n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore a lire 20 milioni, con l'obbligo di interpellare, salva motivata relazione in caso contrario, almeno due soggetti, ditte o privati.

Articolo 65

Concessione di progettazione e costruzione

I commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'Osservatorio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, può affidare in concessione ad enti pubblici e privati di provata capacità tecnica ed economica la progettazione e l'esecuzione di opere di edilizia e di altri servizi.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di non dar luogo alla gara:

a) quando là concessione non riguarda la diretta esecuzione delle opere;

b) quando il corrispettivo dei lavori è rappresentato dal diritto di gestire l'opera da realizzare;

c) quando il concessionario è un ente pubblico.

5. Nel caso sub a) il concessionario è tenuto a scegliere le imprese esecutrici secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 66

Collaudi

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per i lavori che non superano l'importo di lire 500 milioni è sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori. Per i lavori di importo superiore a lire 500 milioni ma non eccedente il miliardo di lire, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione; in linea generale l'effettuazione del formale collaudo può essere richiesta quando sussistono contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento, quando occorra di provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971, quando con l'intervento alla visita e la sottoscrizione del certificato di collaudo l'Osservatorio prende in consegna l'opera ed in ogni altro caso in cui sia ravvisata l'opportunità di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo di accelerare al massimo gli adempimenti relativi potrà essere effettuata la nomina del collaudatore in corso d'opera. In tutti i casi il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il limite di spesa si intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta.

Articolo 67

Cauzione

I commi 1. e 2. sono sostituiti dai seguenti:

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti per lavori o forniture superiori a lire 400 milioni le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare di richiedere la cauzione anche per contratti di importo inferiore, ovvero di rinunciare alla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità ed offra un miglioramento del prezzo.

Articolo 71

Spese in economia

I commi 3. e 4. sono sostituiti dai seguenti:

3. Per ciascuna spesa in economia superiore a lire 40 milioni è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4. Le spese in economia sono effettuate, di norma, previa acquisizione di tre preventivi. Per importi di spesa non superiori a lire 5 milioni è sufficiente un solo preventivo.

Articolo 73

Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi

Aggiungere il seguente comma:

4. Ai contratti finanziati dall'Unione Europea si applica il presente regolamento, fatte salve le diverse disposizioni previste negli schemi contrattuali comunitari.

Gli allegati sono sostituiti dai nuovi modelli elencati nel seguito.

ALLEGATO A

CODICE	NUMERO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEF. ANNO IN CORSO	PREVIS. DI COMPET. ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO – VARIAZIONI in +	VARIAZIONI in -	Totali	PREVISIONI DI CASSA	ANNOTAZ.
		Avanzo d'amministrazione presunto...................................							
		Fondo presunto iniziale di cassa..							
		....							
		Titolo I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1^							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
		- Contributo di funzionamento del M.U.R.S.T.							
		- Assegnaz. per Stipendi/Accessori al personale.................							
		Totale Categoria 1^...							
		Categoria 2^							
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBL. E PRIV.							
		....							
		....							
		Totale Categoria 2^...							
		Totale titolo I ...							
		Titolo II							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 3^							
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
		- Interessi su depositi e conti correnti..................................							
		- Affitti di immobili..							
		- Interessi su titoli..							
		....							
		Totale Categoria 3^...							
		Categoria 4^							
		ENTRATE DIVERSE							
		- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni..................................							
		- Realizzi per cessione di materiale fuori uso........................							
		- Proventi derivanti da prestazioni di servizi..........................							
		- Recuperi e rimborsi diversi..							
		....							
		Totale Categoria 4^...							
		Categoria 5^							
		ENTRATE EVENTUALI							
		- Donazioni e lasciti in denaro o valori ass.							
		- Premi per sorteggio su titoli di proprietà.............................							
		....							
		Totale Categoria 5^...							
		Totale Titolo II ...							
		Totale entrate correnti ...							

CODICE	NUMERO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI	PREVISIONI DEF. ANNO IN CORSO	PREVIS. DI COMPET. ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO			PREVISIONI DI CASSA	ANNOTAZ.
					VARIAZIONI		Totali		
					in +	in -			
		Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 6^ ALIENAZIONI DI IMMOBILI							
		Totale Categoria 6^...							
		Categoria 7^ ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE							
		Totale Categoria 7^...							
		Categoria 8^ REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSS. CREDITI - Vendita di titoli........ - Ritiro depositi a cauzione........							
		Totale Categoria 8^...							
		Totale Titolo III ...							
		Titolo IV ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 9^ ASSUNZIONE DI MUTUI E DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
		Totale Categoria 9^...							
		Totale Titolo IV ...							
		Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER. IN CONTO CAPIT. Categoria 10^ - Finanziamenti per progetti finalizzati........ - Finanziamenti per edilizia universitaria........ - Trasferimenti da Unione Europea........ - Trasferimenti da C.N.R. .... - Trasferimenti da A.S.I.							
		Totale Categoria 10^...							
		Totale Titolo V ...							
		Titolo VI PARTITE DI GIRO Categoria 11^ ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali........ - Ritenute previdenziali e assistenziali........ - Rimborso di somme pagate per conto terzi........ - Partite in conto sospeso........							
		Totale Categoria 11^...							
		Totale Titolo VI ...							

PARTE PRIMA - ENTRATE		CONTO CONSUNTIVO					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	RISCOSSIONI DA RISCUOTERE	RESIDUO DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	MAGGIORI / MINORI ENTRATE
		RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI					

PARTE SECONDA - SPESE		CONTO CONSUNTIVO					
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI BILANCIO	PAGAMENTI	RESIDUO DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI					

97A9764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale dell'associazione «Comunità Emmanuel», in Lecce

Con decreto ministeriale 13 novembre 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica a livello nazionale dell'associazione «Comunità Emmanuel», con sede in Lecce, e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 17 settembre 1997, n. di rep. 250.245/36.504, a rogito del notaio Bruno Franco.

97A9665

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1997

Dollaro USA	1734,90
ECU	1942,22
Marco tedesco	979,34
Franco francese	292,64
Lira sterlina	2923,65
Fiorino olandese	869,06
Franco belga	47,473
Peseta spagnola	11,587
Corona danese	257,29
Lira irlandese	2557,07
Dracma greca	6,245
Escudo portoghese	9,589
Dollaro canadese	1219,44
Yen giapponese	13,510
Franco svizzero	1216,19
Scellino austriaco	139,16
Corona norvegese	240,64
Corona svedese	223,15
Marco finlandese	323,86
Dollaro australiano	1176,26

97A9823

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società Cooperativa artigiana fotografi C.A.F., in Milano, in liquidazione

Con decreto direttoriale in data 3 novembre 1997 il dott. Ettore Fontana è stato nominato liquidatore della Cooperativa artigiana fotografi C.A.F., con sede in Milano, in sostituzione del sig. Di Fazio Mario, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

97A9664

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Individuazione dell'Istituto nazionale di urbanistica, in Roma tra le associazioni di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 3 luglio 1997, registrato dalla Ragioneria centrale del competente Ministero il 10 ottobre 1997, n. 1063, l'Istituto nazionale di urbanistica, con sede in Roma, via di Santa Caterina da Siena n. 46, è stato individuato tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

97A9666

Annullamento dell'autorizzazione alla ditta S.E.A.M. S.r.l. a coltivare la cava di argilla, denominata Dorsale Costalunga, sita nei comuni di Possagno e Castelcucco.

Con decreto del Ministro dell'ambiente 24 ottobre 1997 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è annullata l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939 della giunta regionale del Veneto n. 2903 del 5 agosto 1997 a coltivare la cava di argilla, denominata Dorsale Costalunga, sita nei comuni di Possagno e Castelcucco, provincia di Treviso.

97A9783

Applicazione agli enti locali beneficiari di finanziamenti delle procedure di cui al decreto SCN/231 del 14 luglio 1997

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1997 si intendono applicabili anche agli enti locali i benefici di finanziamento di cui al decreto DEC/SCB/231 del 14 luglio 1997.

97A9784

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Frittelli S.p.a.», in Ancona ad ampliare la succursale sita in Ancona Porto

Con decreto ministeriale 13 novembre 1997 la «Frittelli S.p.a.», con sede in Ancona, è stata autorizzata ad ampliare la succursale sita in Ancona, via del Lavoro, 6, zona industriale, Ancona Porto.

97A9663

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Avviso di deposito del piano stralcio «Tutela ambientale» relativo al documento base per la proposta-progettuale di conservazione delle aree umide - zona campione «Le Mortine».

Si rende noto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della legge n. 183/1989, copia integrale del piano stralcio «Tutela ambientale» e relativo a: «Documento base per la proposta-progettuale di conservazione delle aree umide - zona campione «Le Mortine», adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno il 10 settembre 1997, con delibera n. 2, è depositata per la libera consultazione, per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, presso: Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno - Napoli - Regione Campania - Assessorato all'ambiente - Napoli, Regione Molise - Assessorato lavori pubblici - Campobasso, e presso le sedi delle province di Caserta e Isernia.

97A9667

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500